Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 71° — **Roma - Lunedì, 22 settembre 1930 - Anno VIII** — **Numero 221**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovi, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 5. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth. L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo, 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, via del Pozzetto, 118; **Torino**, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1930.
Approvazione di regolamenti interni per la Borsa merci di Torino . . . . Pag. 3754

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . Pag. 3773

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . Pag. 3774
Diffida per rinnovazione di certificato di rendita consolidato 5 % . . . . Pag. 3775
Media dei cambi e delle rendite. . . . . . . Pag. 3775
Ministero degli affari esteri: Ratifica della Convenzione internazionale di Ginevra relativa al risarcimento degli infortuni sul lavoro nell'agricoltura . . . . Pag. 3775

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale:
Concorso al posto di insegnante titolare di scienze e merceologia nel Regio istituto commerciale di Fano. . . . Pag. 3775
Concorso al posto di segretario economo nell'Istituto commerciale umbro pareggiato di Foligno . . . . . . Pag. 3776

IN FOGLI DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Settembre 1930 - Anno VIII (Fascicolo 9).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso, n. 52: **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, in Milano:** Elenco delle cartelle fondiarie estratte a sorte nei giorni 12, 13 e 14 agosto 1930 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Prestito della città di Trieste dell'anno 1914:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 16ª estrazione del 1° settembre 1930. — **Municipio di Verona:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 34ª estrazione del 1° settembre 1930. — **« Lariana » Società anonima in Como per la navigazione sul lago di Como:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 6 settembre 1930. — **Società anonima Alfa Romeo, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 22ª estrazione del 26 agosto 1930.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1930.
Approvazione di regolamenti interni per la Borsa merci di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di Borsa, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il R. decreto 17 gennaio 1929-VII, n. 199, col quale è stata istituita in Torino la Borsa per la contrattazione delle merci;

Veduta la deliberazione in data 8 luglio 1930-VIII, del Consiglio provinciale dell'economia di Torino, con la quale si propone per la detta Borsa merci l'adozione dei regolamenti interni per la contrattazione dei cereali e per quella dei bozzoli e delle sete, nonchè dello statuto e del regolamento della istituenda Cassa di garanzia e compensazione;

Decreta:

Sono approvati gli annessi regolamenti interni della Borsa merci di Torino per la contrattazione dei cereali, dei bozzoli e delle sete, nonchè lo statuto e il regolamento della istituenda Cassa di garanzia e compensazione presso la Borsa anzidetta.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

Regolamento interno
per la contrattazione dei cereali nella Borsa merci di Torino.

CAPO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

Presso la Borsa merci di Torino è costituita una Sezione per la contrattazione dei cereali.

Ogni affare in cereali concluso nella Borsa o alle condizioni e alle consuetudini della Borsa stessa è disciplinato dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, e dal relativo regolamento generale approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068; dal regolamento generale della Borsa merci di Torino, approvato con decreto del Ministero dell'economia nazionale del 22 gennaio 1929; dal regolamento contrattazioni a termine 2 dicembre 1929 e dal presente regolamento.

Art. 2.

La cauzione richiesta a sensi dell'art. 24, capo IV, della legge 20 marzo 1913, n. 272, è stabilita, per gli agenti di Borsa presso la sezione cereali, in L. 10.000.

Per i commercianti ammessi alle contrattazioni alle grida, a sensi dell'art. 7 del regolamento per le contrattazioni a termine della Borsa merci di Torino, il deposito cauzionale è fissato in L. 50.000.

CAPO II.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi.

Art. 3.

Nella sezione cereali della Borsa merci sono ammessi alla quotazione ufficiale il frumento, il granoturco, il riso ed il risone.

Art. 4.

Le contrattazioni alle grida si svolgono in tutti i giorni indicati in apposito calendario di anno in anno, e nelle ore

stabilite dal Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione e il Sindacato.

Art. 5.

Il Sindacato designa i mesi ed i gruppi di mesi per il riferimento delle contrattazioni ufficiali, dandone comunicazione alla Deputazione di borsa e al Consiglio provinciale dell'economia, e provvedendo alla pubblicazione del relativo avviso nei locali della Borsa.

Art. 6.

Dopo il giorno 24 di ciascun mese ed il 21 del mese di febbraio non sono ammesse le contrattazioni del frumento per il mese in corso e possono continuare le contrattazioni per contanti e per i mesi prossimi.

Per il granoturco, il riso ed il risone, tali termini sono rispettivamente il giorno 22 di ciascun mese e il giorno 19 per il mese di febbraio.

Art. 7.

L'unità di contratto, di cui all'art. 14 del regolamento per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino, è di 500 quintali per il frumento, il granoturco, il riso ed il risone, e rappresenta il lotto minimo di cui all'art. 13 del suddetto regolamento.

Le contrattazioni possono avere per oggetto uno o più lotti, ma per ogni lotto deve redigersi un contratto separato.

Per le contrattazioni a consegna ripartita in due o più mesi, la quantità trattata alle grida deve essere quella totale da suddividere in parti uguali fra i mesi indicati e nella misura di uno o più lotti indivisibili per ogni mese.

Art. 8.

Frumento. — Il frumento-base per le contrattazioni è quello tenero, sano, buono mercantile, atto alla molitura, del peso specifico di 77 chilogrammi per ettolitro e contenente non oltre il tre per cento di corpi estranei.

Art. 9.

Sono ammessi alla consegna tutti i frumenti teneri, nazionali ed esteri, esclusi i frumenti bianchi.

Art. 10.

Non sono ammessi alla consegna:

a) le miscele di frumento di diversa provenienza;

b) i frumenti teneri contenenti oltre l'otto per cento di granoturco;

c) il frumento di peso inferiore a chilogrammi 76 per ettolitro;

d) il frumento estero contenente oltre il tre per cento di grano non maturato (« verde do danno »);

e) il frumento contenente oltre il quattro per cento di corpi estranei non farinosi;

f) i frumenti duri, semiduri e tipi civitella;

g) i frumenti di cattivo odore o carbonati o gelati o contenenti aglio;

h) i frumenti che presentano una svalutazione complessiva oltre il quattro per cento sul merito base di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

Art. 11.

Granoturco. — Il granoturco-base per le contrattazioni è quello sano, buono mercantile, atto alla molitura, con un coefficiente massimo di umidità del quindici per cento, che non contenga corpi estranei minerali, dannosi alla macinazione, e che non abbia subìto essicazione artificiale.

Art. 12.

Sono ammessi alla consegna i granoturchi nazionali ed esteri, che rispondono ai requisiti di cui al precedente articolo.

Art. 13.

Non sono ammessi alla consegna i granoturchi bianchi, gelati, le miscele di diverse qualità e provenienze e tutti quelli contenenti una percentuale superiore al cinque per cento di granoturco tarlato, focato o sorgato, ed all'uno per cento di corpi estranei vegetali.

Art. 14

Riso. — Il riso-base per le contrattazioni è quello sano, leale, mercantile, atto alla alimentazione umana, di qualità « originario », a fondo chiaro, raffinato e pronto per la brillatura senza dover subire ulteriori lavorazioni e contenente non oltre il due per cento di grana rotta ed un quarto per cento fra corpi estranei e grane vestite.

Art. 15.

Sono ammessi alla consegna tutti i risi nazionali di qualità « originario ».

Art. 16.

Non sono ammessi alla consegna:

a) i risi esteri di qualsiasi qualità;

b) le miscele di riso di differente qualità;

c) i risi con cattivo odore o avariati;

d) i risi contenenti risina;

e) i risi contenenti grana verde, gialla, giallognola o paglierina;

f) i risi rossicci e venati;

g) i risi contenenti oltre il quattro per cento di grana rotta;

h) i risi contenenti oltre il mezzo per cento fra corpi estranei di qualsiasi natura o di grana vestita;

i) i risi contenenti grana maculata, oppure grana morta o gessata in misura superiore alla percentuale stabilita ogni anno dal Sindacato, in base alle risultanze del raccolto;

l) i risi che presentino una svalutazione superiore al cinque per cento sul merito-base.

La percentuale massima di grana maculata, gessata o morta, tollerata nel riso ammesso alla consegna, è stabilita ogni anno, nel mese di ottobre, dal Sindacato, sentito il parere di tre periti, di cui all'art. 17 del regolamento per le contrattazioni a termine, designati dalla Deputazione di borsa, e si applica a tutte le consegne eseguite dal primo giorno dell'ottobre stesso, fino all'ultimo giorno di settembre dell'anno successivo.

Art. 17.

Risone. — Il risone-base per le contrattazioni è il riso vestito con lolla a grana tonda, di seme « originario », sano, leale, mercantile, ben maturato, ben stagionato, ben ventilati, scevro da terra e contenente non oltre il due per cento di grana maculata (cioè con macchia naturale subìta durante la vegetazione, detta « occhio di pernice »), gessata o morta.

Il risone-base sottoposto alla lavorazione deve consentire un rendimento in riso lavorato non inferiore alla resa « tipo » dell'annata.

La resa-tipo è la percentuale di riso a grana intera, raffinato, pronto per la brillatura, senza bisogno di ulteriori lavorazioni, che si può ricavare da un quintale di risone-base.

Tale percentuale è stabilita ogni anno nel mese di ottobre dal Sindacato, sentito il parere di tre periti, di cui all'art. 17 del regolamento per le contrattazioni a termine, designati dalla Deputazione di borsa, e si applica a tutte le consegne eseguite dal primo giorno dell'ottobre stesso, fino all'ultimo giorno di settembre dell'anno successivo.

Art. 18.

Sono ammessi alla consegna tutti i risoni nazionali di seme « originario ».

Art. 19.

Non sono ammessi alla consegna:

a) i risoni esteri di qualsiasi qualità;

b) le miscele di risoni di differenti qualità;

c) i risoni mal stagionati, fermentati, riscaldati, con cattivo odore o avariati;

d) i risoni contenenti grana gialla, giallognola o paglierina;

e) i risoni contenenti grana rossa persistente dopo la prova di lavorazione;

f) i risoni contenenti oltre il cinque per cento fra terra, corpi estranei di qualsiasi natura, grane vuote o fallite (così dette « scatole » o « vitelle »);

g) i risoni che abbiano la resa, in grana intera, inferiore di cinque chilogrammi per quintale, in confronto alla resa-tipo vigente nell'annata e stabilita dall'art. 17 del presente regolamento;

h) i risoni che presentano complessivamente una svalutazione superiore al sei per cento sul merito del risone-base.

Art. 20.

Il prezzo si intende stabilito in lire italiane per quintale, peso netto per il frumento, il granoturco e il risone; e peso lordo, tela nuova per merce, per il riso, merce resa franca di ogni spesa, nazionalizzata, in magazzino a Torino.

Art. 21.

Le contrattazioni sono subito pubblicate su una apposita tabella, con la indicazione visibile delle epoche di consegna e dei prezzi fatti.

Gli eventuali reclami per errori di iscrizioni dei prezzi sulla tabella possono essere notificati verbalmente al deputato di turno, che provvede alle eventuali rettifiche.

CAPO III.

Della registrazione dei contratti.

Art. 22.

A sensi dell'art. 25 del regolamento per le contrattazioni a termine, la Cassa di garanzia e compensazione effettua la esecuzione ed i compensi di tutti i contratti in cereali, dopo la loro regolare registrazione.

Art. 23.

Entro le ore 10 del giorno feriale successivo alla conclusione dell'affare, il contratto, debitamente firmato dalle parti, deve essere consegnato alla Cassa per la registrazione, contemporaneamente al versamento dei depositi originari e dei diritti di cui all'art. 32 del regolamento per le contrattazioni a termine, nei modi stabiliti dal regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

CAPO IV.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti.

Art. 24.

La consegna del frumento, del granoturco, del riso e del risone deve essere effettuata da uno dei magazzini autorizzati dal Consiglio provinciale dell'economia di Torino, d'accordo con le autorità di Borsa, situati in Torino o nel raggio massimo di 400 chilometri da Torino.

Il Consiglio provinciale dell'economia può, in via eccezionale, sentite le autorità di Borsa, autorizzare alla consegna magazzini situati anche oltre i 400 chilometri da Torino.

Per la merce consegnata in magazzini fuori Torino, il venditore deve bonificare la differenza di trasporto fino a Torino, in base alle tariffe stabilite dal Sindacato.

Per la consegna effettuata attraverso i punti franchi, sono applicate le norme di cui ai seguenti articoli 25 e 26.

Art. 25.

La messa a disposizione da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo, fornito dal Sindacato unitamente:

a) ad un buono di consegna all'ordine, vistato dal magazzino ove trovasi la merce;

b) al certificato di perizia, di data non anteriore a trenta giorni per il frumento, il riso ed il risone, e a venti giorni per il granoturco, che comprovi il merito della merce offerta e stabilisca gli eventuali deprezzamenti;

c) alla fattura della merce, con deduzione degli importi da computare per eventuali abbuoni di perizia e per differenza di trasporto, a sensi del precedente articolo.

Nel caso in cui il venditore abbia effettuato la consegna della merce attraverso i punti franchi autorizzati, nella fattura sarà computata a favore del ricevente la deduzione dell'importo del dazio doganale vigente al momento della messa a disposizione della merce; rimane a carico od a favore del venditore la eventuale modificazione in più o in meno del dazio doganale, durante il periodo di franchigia regolamentare.

Trascorsi i termini di franchigia, l'onere o il vantaggio dell'eventuale aumento o diminuzione di dazio, si trasferiscono al successivo detentore o girante del buono di consegna.

Art. 26.

Il buono di consegna deve indicare e garantire:

a) la merce resa franco di spese e franco di magazzinaggio e di assicurazione per dieci giorni dalla data della messa a disposizione;

b) il peso definitivo della merce;

c) la nazionalizzazione della merce, se si tratta di merce estera, e dei sacchi se si tratta di merce insaccata in tele di provenienza estera; per la consegna della merce, effettuata attraverso i punti franchi a sensi del precedente articolo 24, vigono le disposizioni di cui al comma *c*) dell'articolo precedente;

d) la insaccatura franco di spese nelle tele del ricevitore ed in peso uniforme di chilogrammi 100 netti, quando non si tratti di merce insaccata in tele d'origine, per il frumento, il granoturco e il risone;

e) la merce in sacchi di chilogrammi 100 lordi per il riso.

Il buono di consegna deve inoltre contenere l'indicazione del numero e della data del certificato di perizia, nonchè il numero di deposito della merce nel magazzino, corrispondente a quello della merce periziata.

Qualora uno stesso buono di consegna sia presentato dopo successivi trasferimenti per una nuova messa a disposizione, il consegnante è responsabile per la quota di spese di giacenza e per ogni altro onere eventuale sulla merce, fino alla reintegrazione delle condizioni regolamentari per la consegna.

Art. 27.

La messa a disposizione da parte della Cassa di garanzia e compensazione è effettuata con avviso su apposito modulo.

Il compratore deve provvedere al pagamento entro il giorno successivo, ritirando il buono di consegna con i documenti allegati, di cui all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 28.

La Cassa deve eseguire il pagamento al venditore entro cinque giorni, non computati i festivi, dal giorno valido della messa a disposizione.

Art. 29.

Il pagamento deve essere fatto per contanti ed il trasferimento della proprietà della merce avviene, a tutti gli effetti, solo all'atto del pagamento medesimo.

Art. 30.

Il compratore di frumento, granoturco, risone deve fornire le sue tele per il ricevimento franco magazzino in cui trovasi la merce, entro i dieci giorni, a sensi dell'art. 26, lettera a), del presente regolamento.

Art. 31.

E' in facoltà del venditore di frumento, granoturco e risone di consegnare la merce insaccata, in sacchi esteri nazionalizzati o nazionali, che restano di proprietà del ricevitore, ed il cui peso è da computare come merce. In tal caso i sacchi possono essere anche di peso non uniforme.

Il venditore di riso deve fornire la merce insaccata in tele nuove normali da riso, di juta, cucite in bocca. Il peso dei sacchi è da computare come merce.

Art. 32.

E' consentita la consegna da vari magazzini, purchè i quantitativi non siano inferiori a 500 quintali per il frumento e il granoturco, e a 250 quintali per il riso ed il risone, e la messa a disposizione raggiunga uno o più lotti senza frazionamento.

Art. 33.

La consegna deve essere effettuata nella quantità precisa del lotto-base contrattuale; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di peso dell'uno per cento, in più od in meno, sulla quantità effettiva.

Tale differenza deve essere regolata direttamente fra il ricevitore ed il magazzino che ha vistato ed emesso il buono di consegna, in base al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione.

Art. 34.

L'abbuono per l'eventuale differenza risultante dal certificato di perizia è ragguagliato al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione ed è computato sopra l'intero lotto-base contrattuale.

Art. 35.

Il prezzo ufficiale agli effetti degli articoli 33 e 34 del presente regolamento è quello accertato per le contrattazioni in contanti o, in mancanza di queste, per le contrattazioni per il mese in corso.

Se le contrattazioni per il mese in corso sono cessate, a sensi dell'art. 6 del presente regolamento, il riferimento è fatto al prezzo accertato nell'ultimo giorno in cui le contrattazioni stesse si effettuarono.

Art. 36.

La messa a disposizione di cui all'art. 25 del presente regolamento può essere effettuata dal venditore alla Cassa di garanzia e compensazione, non oltre le ore 12 di ogni giorno ed entro le seguenti date:

a) per il frumento, a cominciare dal giorno 1° e non dopo il giorno 25 del mese stabilito per la consegna, se questa avvenga nei magazzini di Torino, e non dopo il giorno 22 del mese stabilito, se la consegna si effettui nei magazzini fuori Torino. Per il mese di febbraio i termini massimi, di cui sopra, sono rispettivamente i giorni 22 e 19 del mese;

b) per il granoturco, il riso ed il risone, a cominciare dal giorno 1° e non dopo il giorno 23 del mese stabilito per la consegna, se questa avvenga nei magazzini di Torino, e non dopo il giorno 20 del mese stabilito per la consegna se nei magazzini fuori di Torino. Per il mese di febbraio i termini massimi, di cui sopra, sono rispettivamente i giorni 20 e 17 del mese.

Art. 37.

La Cassa di garanzia e compensazione, avuta dal venditore la messa a disposizione, la trasmette, entro le ore 12 del giorno successivo, procedendo all'assegnazione ai compratori in ordine progressivo delle richieste che le sono pervenute, a sensi dell'art. 43 del presente regolamento, oppure, in mancanza di queste, in ordine progressivo secondo la registrazione dei contratti.

Art. 38.

Il compratore può trasferire la messa a disposizione entro il giorno successivo a quello in cui essa è effettuata dalla Cassa, mediante un nuovo contratto di vendita per contanti. In tal caso il compratore deve restituire alla Cassa la messa a disposizione da lui girata, registrando nel giorno stesso il nuovo contratto per il quale si effettua il trasferimento.

Art. 39.

La messa a disposizione per la merce venduta per contanti deve essere effettuata dal venditore entro il giorno successivo alla conclusione del contratto, ed assegnata dalla Cassa al rispettivo compratore.

Art. 40.

Il compratore di merce per contanti non può trasferire la messa a disposizione e deve provvedere all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 27 del presente regolamento.

Art. 41.

La data valida della messa a disposizione è stabilita dalla Cassa di garanzia e compensazione ed è unica a tutti gli effetti, tanto per il venditore quanto per il compratore.

Art. 42.

Se il termine di validità dei certificati di perizia, di cui all'art. 25, lettera *b*), del presente regolamento, viene a scadere nel giorno della messa a disposizione alla Cassa da parte del venditore, esso resta fermo e valido per il compratore, nei confronti della Cassa stessa, durante il tempo di trasferimento, di cui agli articoli 37 e 38 del presente regolamento.

Art. 43.

Il compratore può far valere il diritto di ricevere la merce, mediante avviso scritto che pervenga alla Cassa di garanzia e compensazione entro il giorno 20 di ogni mese ed entro il giorno 17 per il mese di febbraio.

In tal caso il compratore è tassativamente tenuto a ritirare la merce la cui messa a disposizione da parte della Cassa potrà, in deroga alla data stabilita con il combinato disposto degli articoli 36 e 37 del presente regolamento, effettuarsi fino all'ultimo giorno del mese anche nei magazzini fuori di Torino. Egli è tenuto ad ottemperare agli obblighi relativi, con esplicita rinuncia al diritto di compensare il proprio contratto con una vendita successiva a sensi dell'articolo 16 del regolamento per le contrattazioni a termine, salvo quanto previsto dall'articolo seguente.

I contratti per i quali sia stata chiesta l'esecuzione a sensi del presente articolo sono altresì esclusi dalla compensazione prevista dall'art. 47 del presente regolamento e per essi il compratore richiedente non potrà esercitare il diritto al trasferimento contemplato dall'art. 38 del presente regolamento nè accordarsi con altro contraente per la diretta esecuzione a sensi dell'art. 21 e seguenti del regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

Art. 44.

In deroga al disposto dell'articolo precedente, la Cassa procederà al compenso del contratto per il quale era stato esercitato il diritto di ricevere la merce, qualora risulti venditore lo stesso richiedente e l'esecuzione coattiva esercitata nei suoi confronti, su richiesta della Cassa, non abbia potuto compiersi per mancanza di offerte di merce.

Art. 45.

La Cassa di garanzia e compensazione, in seguito alla richiesta dei compratori a termini dell'art. 43 del presente regolamento, può esigere dai venditori la merce, escludendo i relativi contratti dalla compensazione, a sensi dell'art. 47 del presente regolamento.

Le richieste della Cassa devono essere fatte ai venditori secondo l'ordine di registrazione dei contratti subito dopo la cessazione delle contrattazioni per il mese in corso, a sensi dell'art. 6 del presente regolamento, e non più tardi, per il frumento, del giorno 25 di ciascun mese e del giorno 22 del mese di febbraio, e, per il granoturco, il riso ed il risone, del giorno 23 di ciascun mese e del giorno 20 del mese di febbraio.

Art. 46.

I venditori ai quali sia intimata la consegna della merce, a sensi del precedente articolo, devono effettuarne la messa a disposizione da uno dei magazzini autorizzati, anche se fuori di Torino, non più tardi del giorno 27 di ciascun mese e del giorno 24 del mese di febbraio, entro le ore 12.

Art. 47.

Tutti i contratti che non risultino compensati od eseguiti od in corso di esecuzione sono liquidati in base ad un prezzo di compenso, stabilito dal Sindacato in apposita adunanza tenuta dopo la riunione di Borsa nel giorno 28 di ciascun mese e del giorno 25 del mese di febbraio. Tale prezzo è determinato sulla valutazione della merce pronta negli stessi giorni di cui sopra.

Art. 48.

Il prezzo del compenso è reso noto con immediata affissione nei locali della Borsa.

Gli eventuali reclami, motivati e firmati da almeno un quarto degli operatori inscritti, devono essere presentati alla Deputazione di borsa entro un'ora dall'avvenuta comunicazione del prezzo stabilito. La Deputazione, sentito il Sindacato, delibera inappellabilmente sui reclami, comunicando le sue decisioni e le eventuali modifiche del prezzo di compenso, entro un'ora dall'avvenuta presentazione dei reclami medesimi.

Art. 49.

Il pagamento delle differenze sui contratti liquidati per compenso, a sensi dell'art. 47 del presente regolamento, è effettuato presso la Cassa di garanzia e compensazione, entro l'ultimo giorno del mese.

Art. 50.

L'operatore non iscritto è tenuto a far pervenire all'agente di Borsa preventivamente le sue istruzioni per le operazioni aperte per il mese in corso, tanto per il caso in cui gli possa venire notificata la messa a disposizione della merce, se è compratore, quanto per il caso in cui gli possa essere richiesta la merce, se è venditore.

In mancanza di istruzioni di cui sopra, e del tempestivo invio dei mezzi necessari per adempierle, l'operatore inscritto è autorizzato, senza bisogno di preavviso, a procedere al trasferimento della messa a disposizione, oppure all'acquisto della merce per conto dell'operatore, a sensi degli articoli 38 e 45 del presente regolamento.

CAPO V.

Delle perizie.

Art. 51.

A sensi dell'art. 25, lettera *b*), del presente regolamento, sulle partite di cereali ammesse alla contrattazione in Borsa, e depositate in magazzini autorizzati, deve essere eseguita la perizia a mezzo di tre periti, a termini dell'art. 22 del regolamento per le contrattazioni a termine.

Art. 52.

La richiesta di perizia, redatta su apposito modulo, con il numero di deposito della merce nei magazzini e con il visto del magazziniere, è presentata al Sindacato.

Art. 53.

Le perizie sono eseguite nei locali della Borsa, su campioni del peso minimo di kg. 5 per il frumento e il granotur-

co, di kg. 1 per il riso e di kg. 3 per il risone, prelevati e sigillati a mezzo di personale autorizzato dal Sindacato.

Insieme con i sigilli è apposto sul campione un bollettino controfirmato, da cui risulti il numero di deposito e la data del prelievo.

Art. 54.

Le perizie sono eseguite in apposito locale, al quale accedono solamente i periti costituenti il Collegio peritale e il segretario addetto alla Borsa; vi potrà pure accedere un delegato della Deputazione, per il quale non vi siano motivi di incompatibilità derivanti da interessi diretti o indiretti nella perizia.

Sono eseguite su campioni del peso minimo di kg. 5 per il frumento e il granoturco, di kg. 1 per il riso e di kg. 3 per il risone, prelevati e sigillati a mezzo di personale autorizzato dal Sindacato.

Insieme con i sigilli è apposto sul campione un bollettino controfirmato da cui risulti il numero di deposito e la data del prelievo.

Art. 55.

La perizia può essere richiesta, per il frumento, il granoturco ed il risone, tanto alla rinfusa quanto in sacchi; per il riso solo su partite insaccate.

E' in facoltà del richiedente di assistere al prelevamento ed al sigillamento dei campioni.

Art. 56.

I campioni sono sottoposti ai periti senza la indicazione del proprietario della merce e contrassegnati da un numero.

Art. 57.

Le perizie non possono effettuarsi se non sopra un quantitativo minimo di 500 quintali di frumento e granoturco, e di 250 quintali di riso e risone, formante un monte di qualità omogenea.

Art. 58.

Frumento. — I periti deliberano sulla provenienza, sulla qualità e sul condizionamento del frumento, e ne determinano il peso specifico e la percentuale di corpi estranei.

La determinazione del peso specifico e della percentuale dei corpi estranei è stabilita dai periti valendosi del gabinetto d'analisi annesso alla Borsa.

Art. 59.

Qualora il frumento offerto per la consegna non raggiunga il merito-base di cui all'art. 8 del presente regolamento, le deficienze entro il limite massimo di cui all'art. 10 sono compensate dal venditore mediante abbuoni, come in appresso:

uno per cento o frazione proporzionale, fino al primo chilogrammo mancante sul peso specifico, ossia da chilogrammi 78 a 77, 77 a 76;

uno e mezzo per cento o frazione proporzionale, dopo il primo chilogrammo mancante e fino al secondo chilogrammo, ossia da chilogrammi 76 a 75;

uno per cento o frazione proporzionale, quando la percentuale dei corpi estranei superi il due per cento, salve le riduzioni di cui all'articolo successivo.

Per il frumento nazionale, gli abbuoni per grano non maturato sono determinati dal Collegio peritale in base all'articolo 61 del presente regolamento; per il frumento estero gli abbuoni per grano non maturato sono determinati come segue: mezzo per cento sul primo un per cento; uno per cento sul secondo un per cento; uno e mezzo per cento sul terzo un per cento.

Art. 60.

Gli abbuoni per le eccedenze dei seguenti corpi estranei o farinosi sono ridotti alle misure di cui in appresso:

0,50 per cento, o frazione proporzionale, per segale;

0,75 per cento, o frazione proporzionale, per avena, orzo e veccia grossa nera.

Le altre vecce, gli altri semi e gli altri corpi estranei, che non siano frumento e che non siano compresi tra i suddetti generi farinosi, sono considerati di nessun valore e bonificati integralmente.

Art. 61.

Gli abbuoni dovuti al venditore per qualità e condizionamento del frumento sono determinati dal Collegio peritale.

Art. 62.

Granoturco. — I periti deliberano sulla provenienza, sulla qualità e sul condizionamento del granoturco.

Il coefficiente di umidità è determinato da un gabinetto di analisi designato dal Sindacato.

Art. 63.

Riso. — I periti deliberano sulla provenienza, sulla qualità e sul condizionamento del riso.

Qualora il riso offerto per la consegna non raggiunga il merito-base di cui all'art. 14 del presente regolamento, le differenze, entro il limite massimo consentito, devono essere compensate dal venditore al ricevitore, mediante abbuoni percentuali come in appresso:

tre quarti per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di eccedenza in grana rotta;

uno per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di corpi estranei o di grana vestita;

uno per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni uno per cento di grana maculata, gessata o morta.

La percentuale massima di grana maculata, gessata o morta tollerata nel riso ammesso alla consegna, è stabilita a sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 64.

Risone. — I periti deliberano sulla provenienza, sulla qualità e sul condizionamento del risone.

Qualora il risone offerto per la consegna non raggiunga il merito-base, di cui all'art. 17 del presente regolamento, le deficenze, entro il limite massimo consentito, devono essere compensate dal venditore mediante abbuoni percentuali come in appresso:

uno e mezzo per cento del valore, o frazione proporzionale, per ogni chilogramma mancante sulla resa-tipo dell'annata in grana intera, stabilita a sensi dell'art. 17 del presente regolamento;

uno per cento del valore, o frazione considerata come mezza unità da 1 a 500 grammi e come unità da 500 a 1000 grammi, per ogni uno per cento di terra, corpi estranei di qualsiasi natura, grane vuote o grane fallite (così dette « scatole » o « vitelle »).

Art. 65.

La prova di resa del risone è compiuta separatamente da ciascuno dei tre periti, ed è calcolata sulla media dei tre risultati.

Le operazioni per la prova sono le seguenti:

a) una sgusciatura con la scatola;

b) tre lavorazioni con lolla a mano;

c) una lavorazione con la polvere di marmo a mano;

d) una pulitura con pezzuola di cotone o di lino.

La prova per determinare il contenuto di terra, o di corpi estranei, deve essere fatta mediante il normale crivello per risone; quella relativa alla grana maculata, gessata o morta ed alle grane vuote o fallite è eseguita a mano.

Art. 66.

Il campionamento è fatto entro il giorno successivo alla richiesta di perizia, per la merce depositata in magazzini a Torino, ed entro tre giorni per quella depositata in magazzini fuori Torino.

Le perizie devono essere effettuate entro due giorni dal ricevimento dei campioni.

I campioni delle partite periziate passano in proprietà del Sindacato.

Art. 67.

Le decisioni peritali sono prese a maggioranza.

Le relazioni peritali sono stese su apposito modulo e firmate da tutti i periti. Esse sono rimesse al Sindacato, il quale, subito dopo il compimento delle operazioni, rilascia il certificato di perizia, che è inappellabile.

E' fatto divieto ai periti di comunicare ad alcuno notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali.

Art. 68.

Le tariffe per le operazioni di perizia sono stabilite dal Consiglio provinciale dell'economia di Torino, sentito il Sindacato.

Il pagamento delle somme corrispondenti deve essere effettuato al Sindacato all'atto della presentazione della domanda.

CAPO VI.

Dei contratti a premio.

Art. 69.

Entro le ore 12 del giorno 15 del mese, il datore del premio deve far pervenire al prenditore del premio stesso ed alla Cassa di garanzia e compensazione la dichiarazione se egli intenda eseguire il contratto, ove trattisi di premio semplice, oppure se egli intenda consegnare o ricevere la merce contrattata, ove trattisi di premio doppio (*stellage*).

Art. 70.

Dopo la risposta dei premi, l'esecuzione del contratto si svolge a sensi del presente regolamento.

Art. 71.

Il mancato invio della dichiarazione, di cui all'art. 69 del presente regolamento, da parte del datore del premio semplice o doppio, sta ad indicare la determinazione del datore stesso di valersi della facoltà concessagli di liquidare il contratto mediante l'abbandono del premio a favore del prenditore.

Art. 72.

La Cassa di garanzia e compensazione registra anche i contratti a premio, a norma del suo regolamento, mantenendo fermi, fino al momento della risposta, i rapporti dei singoli contratti.

CAPO VII.

Disposizioni finali.

Art. 73.

Le provvigioni dovute dal mandante all'agente di Borsa, sugli affari conclusi con l'intervento di quest'ultimo, sono:

a) per i contratti in cui il mandante sia un operatore inscritto, un quarto per cento;

b) per i contratti in cui il mandante sia un operatore non inscritto, o in cui l'agente di Borsa agisca a sensi dell'art. 31 del Codice di commercio, tre ottavi per cento.

Art. 74.

L'operatore alle grida, che raccolga l'offerta di compera o di vendita, non è tenuto a corrispondere alcuna provvigione.

Art. 75.

Per tutto quanto non sia già determinato dal calendario di Borsa, le date indicate nel presente regolamento, quando ricorrano in giorno festivo, sono riportate al giorno feriale seguente, per la registrazione ed i pagamenti, ed al giorno feriale precedente, per tutti gli altri termini.

Art. 76.

Tutte le operazioni, le notifiche ed i termini indicati nel presente regolamento, nei confronti della Cassa di garanzia e compensazione, s'intendono applicati fra i rispettivi contraenti per i contratti che non siano stati ammessi alla registrazione presso la Cassa.

Art. 77.

Per tutto quanto non è disciplinato nel presente regolamento valgono, oltre le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, lo statuto ed il regolamento della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Torino.

Roma, 2 settembre 1930 - Anno VIII

Visto, si approva:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Regolamento interno per le contrattazioni dei bozzoli e delle sete presso la Borsa merci di Torino.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I.

Preliminari.

Art. 1.

Presso la Borsa merci di Torino è costituita una Sezione per la contrattazione dei bozzoli e delle sete greggie.

Ogni affare in bozzoli e sete concluso nella Borsa od alle condizioni e alle consuetudini della Borsa stessa, è discipli-

nato dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, dal relativo regolamento generale approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, dal regolamento generale per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino, approvato dal Ministero dell'agricoltura e le foreste con decreto in data 4 febbraio 1930, nonchè dal presente regolamento.

Art. 2.

Le contrattazioni alle grida si svolgono per la durata di un'ora e mezzo in tutti i giorni indicati in apposito calendario, di anno in anno stabilito dal Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione ed il Sindacato.

Art. 3.

La cauzione richiesta a sensi dell'art. 23, n. 4, della legge 20 marzo 1913, n. 272, è stabilita per gli agenti di Borsa presso la Sezione bozzoli e sete, in L. 20.000.

Per i commercianti ammessi alle contrattazioni alle grida, a sensi dell'art. 8 del regolamento per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino, il deposito cauzionale è fissato in L. 50.000.

CAPO II.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi.

Art. 4.

Il Sindacato designa i mesi ed i gruppi di mesi per il riferimento delle contrattazioni ufficiali, dandone comunicazione alla Deputazione di borsa ed al Consiglio provinciale dell'economia e provvedendo alla pubblicazione del relativo avviso nei locali di Borsa.

Art. 5.

Le contrattazioni sono subito pubblicate su apposita tabella, con la indicazione visibile delle epoche di consegna e dei prezzi fatti.

Gli eventuali reclami per errore d'iscrizione dei prezzi sulla tabella possono essere notificati verbalmente al deputato di turno, che provvede alle eventuali rettifiche.

CAPO III.

Della registrazione dei contratti.

Art. 6.

A sensi dell'art. 25 del regolamento per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino, la Cassa di garanzia e compensazione effettua l'esecuzione ed i compensi di tutti i contratti in bozzoli o sete, dopo la loro regolare registrazione.

Art. 7.

Entro le ore 10 del giorno feriale successivo alla conclusione dell'affare, il contratto, debitamente firmato dalle parti, deve essere consegnato alla Cassa per la registrazione, contemporaneamente al versamento dei depositi originali e dei diritti di cui all'art. 32 per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino, nella misura e nei modi stabiliti dal regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

CAPO IV.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti.

Art. 8.

La messa a disposizione della merce da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo unitamente ai documenti prescritti dall'art. 41 per i bozzoli e dall'art. 62 per le sete.

La messa a disposizione da parte della Cassa di garanzia e compensazione è pure effettuata con avviso su apposito modulo.

Salvo i casi previsti dagli articoli 13, 14, 15 per i trasferimenti ed i contratti a contanti, il compratore deve provvedere al pagamento entro il giorno successivo, ritirando il buono di consegna con i documenti allegati, e di cui agli articoli 41 o 62.

Art. 9.

La Cassa deve eseguire il pagamento al venditore entro cinque giorni non computati i festivi, dal giorno valido della messa a disposizione.

Art. 10.

Il pagamento deve esser fatto per contanti ed il trasferimento della merce avviene, a tutti gli effetti, solo all'atto del pagamento medesimo.

Art. 11.

La messa a disposizione di cui all'art. 8 del presente regolamento, può essere effettuata dal venditore alla Cassa di garanzia e compensazione entro le ore 12 di ogni giorno, a cominciare dal giorno 1° e non dopo il giorno 20 del mese stabilito per la consegna, se questa avvenga negli stabilimenti di Torino (bozzoli e sete), e non dopo il giorno 17 del mese stesso, se negli stabilimenti fuori di Torino (solo bozzoli).

Per il mese di febbraio i termini massimi di cui sopra sono rispettivamente i giorni 17 e 14 del mese.

Art. 12.

La Cassa di garanzia e compensazione, ricevuta da un venditore la messa a disposizione, la trasmette entro il giorno successivo, procedendo alla assegnazione ai compratori in ordine progressivo delle richieste che le sono pervenute a sensi dell'art. 20 del presente regolamento, oppure, in mancanza di queste, in ordine progressivo secondo la registrazione dei contratti.

Art. 13.

Il compratore può trasferire la messa a disposizione entro il giorno feriale successivo in cui essa è effettuata dalla Cassa, mediante un nuovo contratto di vendita per contanti. In tal caso il compratore deve restituire alla Cassa la messa a disposizione da lui girata, registrando nel giorno stesso il nuovo contratto con il quale si effettua il trasferimento.

Art. 14.

La messa a disposizione per la merce venduta per contanti deve essere effettuata dal venditore entro il giorno successivo alla conclusione del contratto ed assegnata dalla Cassa al rispettivo compratore.

Art. 15.

Il compratore di merce per contanti non ha la facoltà di trasferimento di cui al precedente art. 13 e deve provvedere al pagamento entro il giorno feriale successivo a quello della messa a disposizione.

Art. 16.

La data valida della messa a disposizione è stabilita dalla Cassa di garanzia e compensazione ed è unica, a tutti gli effetti, tanto per il venditore, quanto per il compratore.

Art. 17.

Dopo il giorno 19 di ciascun mese ed il giorno 16 del mese di febbraio, non sono ammesse le contrattazioni per il mese in corso, mentre possono continuare le contrattazioni per contanti e quelle per i mesi prossimi.

Art. 18.

Tutti i contratti che non risultano compensati od eseguiti, od in corso di esecuzione, sono liquidati in base ad un prezzo di compenso, stabilito dal Sindacato in apposita adunanza dopo la riunione di Borsa nel giorno 25 di ciascun mese e nel giorno 22 del mese di febbraio.

Tale prezzo è determinato sulla valutazione della merce per contanti negli stessi giorni di cui sopra.

Art. 19.

Il prezzo di compenso è reso noto con immediata affissione nei locali della Borsa.

Gli eventuali reclami, motivati e firmati da almeno un quarto degli operatori inscritti, devono essere presentati alla Deputazione di borsa entro un'ora dall'avvenuta comunicazione del prezzo stabilito.

La Deputazione, sentito il Sindacato, delibera inappellabilmente sui reclami, comunicando le sue decisioni e le eventuali modifiche del prezzo di compenso, entro un'ora dall'avvenuta presentazione dei reclami medesimi.

Art. 20.

Il compratore può far valere il diritto di ricevere la merce, mediante avviso scritto che pervenga alla Cassa di garanzia e compensazione entro il giorno 20 di ogni mese ed entro il giorno 17 del mese di febbraio. In tal caso il compratore è tassativamente tenuto a ritirare la merce la cui messa a disposizione da parte della Cassa potrà, in deroga alla data stabilita con il combinato disposto degli articoli 11 e 12 del presente regolamento, effettuarsi fino all'ultimo giorno del mese e per i bozzoli anche nei magazzini fuori Torino.

Egli è tenuto ad ottemperare agli obblighi relativi con esplicita rinunzia al diritto di compensare il proprio contratto con una vendita successiva a sensi dell'art. 16 del regolamento per le contrattazioni a termine, salvo quanto previsto nell'ultimo paragrafo del presente articolo.

I contratti pei quali sia stata chiesta l'esecuzione a sensi del presente articolo, sono altresì esclusi dalla compensazione prevista dall'art. 18 del presente regolamento, e per essi il compratore richiedente non potrà esercitare il diritto al trasferimento contemplato dall'art. 13 del presente regolamento, nè accordarsi con altro contraente per la diretta esecuzione a sensi dell'art. 24 del regolamento della Cassa di garanzia e compensazione.

In deroga di quanto sopra, la Cassa procederà al compenso del contratto per il quale era stato esercitato il diritto di ricevere la merce, qualora risulti venditore lo stesso richiedente e se la esecuzione coattiva esercitata nei suoi confronti, su richiesta della Cassa, non abbia potuto compiersi per mancanza di offerte di merce.

Art. 21.

La Cassa di garanzia e compensazione, in seguito alle richieste dei compratori, a termine del precedente articolo, può esigere dai venditori la merce, escludendo i rispettivi contratti dalla compensazione di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Le richieste della Cassa devono essere fatte ai venditori secondo l'ordine di registrazione dei contratti subito dopo la cessazione delle contrattazioni per il mese in corso, a sensi dell'art. 17 del presente regolamento, e non più tardi del giorno 22 di ciascun mese, o del giorno 19 del mese di febbraio.

Art. 22.

I venditori ai quali sia intimata la consegna della merce a sensi del precedente articolo, devono effettuare la messa a disposizione da uno degli stabilimenti autorizzati, non più tardi del giorno 27 di ciascun mese o del giorno 24 del mese di febbraio.

Art. 23.

Il pagamento delle differenze sui contratti liquidati per compenso, a sensi dell'art. 18 del presente regolamento, è effettuato presso la Cassa di garanzia e compensazione, entro l'ultimo giorno del mese.

Art. 24.

L'operatore non inscritto è tenuto a far pervenire preventivamente all'agente di Borsa le sue istruzioni per le operazioni aperte per il mese in corso, tanto per il caso in cui gli possa essere notificata la messa a disposizione della merce, se è compratore, quanto per il caso in cui gli possa essere richiesta la merce, se è venditore.

In mancanza delle istruzioni di cui sopra o del tempestivo invio dei mezzi necessari per adempierle, l'operatore inscritto è autorizzato, senza bisogno di preavviso, a procedere al trasferimento della messa a disposizione, oppure all'acquisto della merce per conto dell'operatore a sensi degli articoli 13 e 22 del presente regolamento.

CAPO V.

Dei contratti a premio.

Art. 25.

Entro le ore 10 del giorno 15 del mese, il datore del premio deve far pervenire al prenditore del premio stesso la dichiarazione se egli intenda eseguire il contratto ove trattisi di premio semplice oppure se egli intenda di consegnare o ricevere la quantità di bozzoli contrattata, ove trattisi di premio doppio (*stellage*).

Art. 26.

Dopo la risposta dei premi, l'esecuzione del contratto si svolge a sensi del presente regolamento.

Art. 27.

Il mancato invio della dichiarazione di cui all'art. 25 del presente regolamento, da parte del datore al prenditore di premio semplice o doppio, sta ad indicare la determinazione del datore stesso di valersi della facoltà concessagli di liquidare il contratto mediante l'abbandono del premio a favore del prenditore.

Art. 28.

La Cassa di garanzia e compensazione registra anche i contratti a premio a norma del suo regolamento, mantenendo fermi, fino al momento della risposta, i rapporti dei singoli contraenti.

CAPO VI.

Disposizioni varie.

Art. 29.

Le provvigioni dovute dal mandante all'agente di Borsa, sugli affari conclusi con l'intervento di quest'ultimo, sono a

a) per i contratti in cui il mandante sia un operatore inscritto, L. 0,10 per ogni chilogrammo di bozzoli e L. 0,40 per chilogrammo di seta;

b) per i contratti in cui il mandante sia un operatore non inscritto, o in cui l'agente di Borsa agisca a sensi dell'art. 31 del Codice di commercio, L. 0,20 per ogni chilogrammo di bozzoli, e L. 0,80 per ogni chilogrammo di seta.

Art. 30.

L'operatore alle grida, che raccolga l'offerta di compera o di vendita, non è tenuto a corrispondere alcuna provvigione.

Art. 31.

In caso di constatata avaria o sinistri scadono i termini di validità per il corrispondente certificato generale ed il lotto non può più essere messo in circolazione.

La constatazione dell'avaria o sinistro deve dal magazzino depositario essere notificata oltre che al proprietario della merce, quale risulta dagli avvenuti trapassi, anche alla Cassa di garanzia e compensazione.

Art. 32.

Le tariffe per le operazioni di perizia sono stabilite dal Consiglio provinciale dell'economia di Torino.

Il pagamento delle somme corrispondenti deve essere effettuato in via anticipata al Sindacato, che ne rilascia apposita ricevuta da allegare alla richiesta di cui all'art. 47 o 68 del presente regolamento.

TITOLO II.

Bozzoli.

Capo I.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi dei bozzoli.

Art. 33.

Il Consiglio provinciale dell'economia può, entro il mese di dicembre e sentite le autorità di Borsa, escludere dalle contrattazioni dei bozzoli le consegne dei mesi di maggio e giugno successivi, e può altresì disporre la sospensione di ogni contrattazione in bozzoli durante il mese di giugno.

Art. 34.

Le contrattazioni avvengono per bozzoli secchi in base al rendimento di un chilogrammo di seta stagionata per ogni quattro chilogrammi di bozzoli della qualità « reali » che non contengano oltre il 5 per cento di scarto.

Art. 35.

Sono ammessi alla consegna i bozzoli di qualunque provenienza italiana o di Colonie italiane, incroci chinesi, gialli, bigialli e poligialli. Sono pure ammessi alla consegna, purchè corrispondenti ai requisiti richiesti per i « reali » a sensi del precedente articolo, i bozzoli esteri, esclusi i bianchi ed i biancastri.

Non sono ammessi alla consegna:

a) le miscele di bozzoli di diversa qualità. E' però ammessa la presenza di qualità diverse dalla qualità base, nella percentuale massima complessiva del 10 per cento;

b) le partite di bozzoli contenenti oltre il 15 per cento di scarto (bozzoli morti, rugginosi, macchiati, deboli).

Art. 36.

Qualora i bozzoli offerti per la consegna non raggiungano il merito base di cui all'art. 34 del presente regolamento e lo scarto non oltrepassi il 10 per cento, lo scarto stesso è calcolato per la sola eccedenza oltre la tolleranza del 5 per cento ammessa, ed è compensato dal venditore mediante un abbuono percentuale determinato dal Collegio peritale.

Qualora invece lo scarto oltrepassi il 10 per cento senza però superare il 15 per cento lo scarto stesso è calcolato per la sua totalità ed è compensato integralmente dal venditore mediante un abbuono percentuale determinato dal Collegio peritale.

Art. 37.

L'unità di contratto di cui all'art. 14 del regolamento per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino, è di 2000 chilogrammi di bozzoli, e costituisce il lotto minimo di cui all'art. 13 del regolamento medesimo.

Le contrattazioni possono avere per oggetto uno o più lotti per volta, ma per ogni lotto deve redigersi un contratto separato.

Per le contrattazioni a consegna ripartita in due o più mesi, la quantità trattata alle grida deve essere quella totale da suddividere in parti uguali tra i mesi indicati, e nella misura di uno o più lotti indivisibili per ogni mese.

Art. 38.

Il prezzo s'intende stabilito in lire italiane per ogni chilogrammo netto di bozzoli, al titolo base di resa di cui all'art. 40 del presente regolamento, franco in uno degli stabilimenti di stagionatura delle sete o di depositi, autorizzati a senso dell'art. 39 del presente regolamento, nelle bisaccie del venditore, che passano in proprietà del compratore. Le bisaccie devono essere in buono stato di uso, senza lacerazioni o rattoppi.

Capo II.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti di bozzoli.

Art. 39.

La consegna dei bozzoli deve essere effettuata da uno degli stabilimenti nazionali di stagionatura delle sete o magazzino di deposito situato in Torino o nel raggio massimo di 400 chilometri da Torino, autorizzati, sentito il parere delle autorità di Borsa, dal Consiglio provinciale dell'economia di Torino.

Per la merce consegnata in stabilimenti fuori Torino, il venditore deve bonificare la differenza di trasporto dal posto di consegna allo stabilimento di Torino, in base alle tariffe stabilite dal Sindacato.

Art. 40.

Per l'esecuzione del contratto di un lotto di 2000 chilogrammi s'intende che tanto il venditore quanto il compratore debbono rispettivamente consegnare e ricevere un quantitativo di bozzoli che, in base all'effettiva rendita, produca 500 chilogrammi precisi di seta stagionata, ossia una rendita base di un chilogramma di seta per ogni quattro chilogrammi di bozzoli.

Il lotto è così costituito sulla base del certificato di perizia di cui all'art. 52 del presente regolamento; il certificato stesso è definitivo per tutto il tempo della sua validità.

Art. 41.

La messa a disposizione della merce da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo, unitamente:

a) al buono di consegna a favore della Cassa od al portatore, vistato dallo stabilimento di stagionatura in cui trovasi la merce;

b) al certificato di perizia e qualità, di data non anteriore a tre mesi, che comprovi il merito della merce offerta, il peso e la rendita e stabilisca gli eventuali deprezzamenti, a sensi dell'art. 49 del presente regolamento;

c) alla fattura della merce, con deduzione degli importi da computare per eventuali abbuoni, stabiliti nella perizia di qualità, e per differenza di trasporto, a sensi dell'art. 39 del presente regolamento.

Per ogni lotto da consegnare la fattura della merce deve essere di 2000 chilogrammi precisi, base contrattuale, anche se il quantitativo equivalente risultato dalla prima pesatura sia diverso.

Art. 42.

Il buono di consegna deve indicare e garantire:

a) la qualità effettiva della merce messa a disposizione ed il dato di rendita, stabiliti dal certificato di perizia;

b) la merce resa franco di spese e franco di magazzinaggio e di assicurazione per dieci giorni dalla data della messa a disposizione.

Il buono di consegna deve inoltre contenere l'indicazione del numero e della data del certificato di perizia, nonchè il numero di deposito della merce nello stabilimento di stagionatura o di deposito corrispondente a quello della merce periziata.

Qualora uno stesso buono di consegna sia ripresentato dopo successivi trasferimenti per una nuova messa a disposizione, il consegnante è responsabile per la quota di spesa di giacenza e per ogni altro onere eventuale sulla merce fino alla reintegrazione delle condizioni regolamentari per la consegna.

Art. 43.

L'abbuono per l'eventuale differenza di qualità risultante dal certificato di perizia è ragguagliato al prezzo ufficiale alla data della messa a disposizione ed è computato sopra l'intero lotto base di 2000 chilogrammi precisi.

Il prezzo ufficiale è quello che figura nel listino per la contrattazione in contanti o, in mancanza di questo, per le contrattazioni sul mese in corso.

Art. 44.

Se i termini di validità del certificato di perizia di cui all'art. 41, lettera b), del presente regolamento, vengono a scadere nel giorno della messa a disposizione alla Cassa di garanzia e compensazione da parte del venditore, essi restano fermi e validi per il compratore nei confronti della Cassa stessa, durante il tempo di trasferimento di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento.

CAPO III.

Delle perizie di qualità e delle prove di rendita e pesatura dei bozzoli.

Art. 45.

A sensi dell'art. 41, lettere b) e c), del presente regolamento, sulla merce che si consegna devono essere eseguite le seguenti perizie e constatazioni:

a) perizia di qualità per la determinazione della consegnabilità della merce e degli eventuali abbuoni;

b) prova di rendita per la determinazione del quantitativo da consegnare in corrispondenza del lotto base, a sensi dell'art. 40 del presente regolamento.

Art. 46.

La richiesta di perizia può essere fatta al Sindacato o direttamente allo stabilimento depositario dell'interessato. Lo stabilimento depositario procede alla pesatura del quantitativo necessario alla formazione del lotto bozzoli. Lo stabilimento, dopo aver provveduto alla separazione e alla identificazione dell'ammasso, ne preleva il campione, apponendo tanto alla partita quanto al campione i sigilli, unitamente ad un bollettino controfirmato, da cui risulti il peso della partita, il numero di deposito e la data di prelievo.

E' facoltà del richiedente di assistere alla pesatura, al prelevamento ed al sigillamento della partita e del campione.

Lo stabilimento o magazzino deve in ogni caso informare il Sindacato qualora il quantitativo presentato non sia costituito da un unico lotto di identica qualità.

Art. 47.

Le operazioni di perizia per la qualità e di prova per la rendita possono essere esperite solo sopra partite di bozzoli depositate negli stabilimenti o magazzini, a sensi dell'articolo 39 del presente regolamento.

Per le operazioni di cui sopra è prelevato, a cura dello stabilimento depositario in cui trovasi la merce o nei modi fissati dal proprio regolamento, un campione del peso di 5 chilogrammi, che, previa suddivisione in 5 parti uguali, è inviato al Sindacato in 5 sacchi piombati.

Art. 48.

Il Sindacato di Borsa mette a disposizione dei periti, per la perizia di qualità, uno dei 5 campioni presi a sorte, mentre i restanti 4 campioni rimangono a disposizione per le eventuali prove di rendita.

Art. 49.

Le perizie sono eseguite in apposito locale, al quale accedono solamente i periti costituenti il Collegio peritale e il segretario addetto alla Borsa; vi potrà pure accedere il deputato di turno.

I periti deliberano sulla qualità, sulle caratteristiche e sulla mercantilità dei bozzoli, determinando gli eventuali deprezzamenti.

Le decisioni peritali sono prese a maggioranza.

Qualora nel corso delle operazioni peritali, si constati che la merce non sia conseguabile a sensi dell'art. 36 del presente regolamento, i periti possono sospendere le operazioni stesse emettendone responso negativo.

E' fatto divieto ai periti di comunicare ad alcuno notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali.

Le relazioni peritali sono compilate su appositi moduli forniti dal Sindacato, e sono firmati da almeno due periti. Esse sono rimesse al Sindacato.

Art. 50.

Le operazioni di prova per la rendita sono eseguite da due stabilimenti di stagionatura di Torino, all'uopo autorizzati, rispettivamente per un chilogrammo di bozzoli ciascuno.

La velocità periferica delle aspe per tali operazioni di prova per la rendita, deve essere fra metri 135 (minimo) e 142,50 (massimo) per ogni minuto primo.

Le note di rendita sono trasmesse al Sindacato.

Ove fra i risultati dei due stabilimenti di stagionatura si verifichi una differenza superiore al 10 %, il Sindacato fa ripetere le prove dagli stessi stabilimenti sopra i rimanenti due campioni in suo possesso.

La media dei due risultati ottenuti dai due stabilimenti, aumentata del 3 %, per ragguagliarla alla resa industriale, costituisce la rendita definitiva per la determinazione del quantitativo dei bozzoli necessari alla formazione del lotto base previsto dall'art. 34.

Art. 51.

Le operazioni di perizia e prova devono eseguirsi nel più breve termine possibile, ed in ogni modo non oltre 8 giorni, esclusi i festivi, dalla data del prelievo del campione stesso, il quale, dopo la scadenza di detto termine, non è più valido.

Art. 52.

Il certificato di perizia viene rilasciato dal Sindacato di Borsa, su apposito modulo, subito dopo il compimento delle operazioni. Esso ha la validità di tre mesi ed è definitivo ed inappellabile.

Art. 53.

Il detentore del certificato di perizia, deve notificarlo entro il giorno successivo alla sua data allo stabilimento depositario, il quale provvede a rettificare la formazione del lotto nella giusta quantità risultante dai dati del certificato stesso.

La formazione del lotto deve effettuarsi mediante conguaglio sul lotto, già separato e pesato a sensi dell'art. 45 del presente regolamento, togliendo la quantità eccedente e procedendo ad una nuova pesatura, totale o parziale, a giudizio dello stabilimento.

Nel caso che il conguaglio richieda un'aggiunta di bozzoli sul lotto, l'aggiunta non è ammessa ed il loto è considerato incompleto e non è consegnabile.

Il lotto conguagliato ed identificato a sensi del presente articolo, deve essere, in via definitiva, sigillato a cura dello stabilimento depositario nelle rispettive bisaccie d'imballo.

Art. 54.

Il buono di consegna, a termine dell'art. 42 del presente regolamento, è emesso dopo il definitivo conguaglio del lotto, di cui al precedente articolo.

Art. 55.

Dopo le operazioni peritali, i campioni, in bozzoli ed in filati, sono risuggellati e conservati per quattro mesi a cura del Sindacato di Borsa. I campioni possono essere ritirati dal richiedente la perizia, dopo tre mesi, e non oltre il quarto mese dalla data della perizia.

TITOLO III.

SETE.

CAPO I.

Delle contrattazioni e dell'accertamento dei prezzi delle sete.

Art. 56.

Le contrattazioni avvengono per sete greggie di titolo 13-15 filate in Italia con bozzoli di qualunque provenienza italiana e di Colonia italiana, incroci, chinesi, gialli, bigialli e poligialli.

Sono tollerate, purchè corrispondenti ai requisiti indicati negli articoli seguenti, anche le sete filate in Italia con bozzoli esteri, esclusi i bianchi ed i biancastri.

Art. 57.

L'unità di contratto, di cui all'art. 14 del regolamento per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino, è di chilogrammi 500 precisi di seta a peso stagionato, in cinque balle di circa 100 chili ciascuna.

La seta di ciascun lotto deve essere uniforme di colore le matasse della stessa circonferenza da centimetri 144 a 142, di peso approssimativamente uguale, circa gr. 80, con quattro cappiature equidistanti, delle quali una colorata fissa ai capofili.

Le contrattazioni possono avere per oggetto uno o più lotti per volta, ma per ogni lotto deve redigersi un contratto separato.

Per le contrattazioni a consegna, ripartita in due o più mesi, la quantità trattata alle grida deve essere quella totale da suddividere in parti uguali tra i mesi indicati, nella misura di uno o più lotti indivisibili per ogni mese.

Art. 58.

Delle categorie di seta greggia italiana sono ammesse alla consegna quelle che si conviene di distinguere con:

Grado C;
Grado D;
Grado E;

perchè rispondenti ai requisiti stabiliti all'art. 77 del presente regolamento.

I contratti di Borsa hanno per oggetto solamente il grado « D » tipo « standard » sul quale si basano i prezzi alle grida.

Il venditore ha però facoltà di consegnare lotti di seta delle categorie « C » ed « E », riscuotendo il premio o versando il bonifico, che verranno fissati così com'è stabilito dall'art. 66.

Art. 59.

Il prezzo s'intende stabilito in lire italiane per ogni chilogrammo di seta stagionata, franco in uno degli stabilimenti di stagionatura delle sete autorizzati ai sensi dell'art. 60 del presente regolamento nelle bisaccie del venditore, che passano di proprietà del compratore.

Le bisaccie devono essere in buono stato d'uso, senza lacerazioni o rattoppi.

CAPO II.

Della esecuzione e della compensazione dei contratti di seta.

Art. 60.

La consegna delle sete deve essere effettuata da uno degli stabilimenti di stagionatura delle sete situato in Torino, o nel raggio massimo di 400 chilometri da Torino, autorizzati, sentito il parere delle autorità di Borsa, dal Consiglio provinciale dell'economia di Torino.

Art. 61.

Per la esecuzione del contratto di un lotto di kg. 500 si intende che tanto il venditore quanto il compratore debbano rispettivamente consegnare e ricevere un quantitativo di seta che corrisponda a 500 chili precisi a peso mercantile.

Il lotto è così costituito sulla base della nota di stagionatura di cui all'art. 79 del presente regolamento: la nota stessa è definitiva per tutto il tempo della sua validità.

Art. 62.

La messa a disposizione della merce da parte del venditore deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo, unitamente:

1° al certificato generale rilasciato dal Sindacato di Borsa che comprovi:

a) il merito e l'uniformità della merce offerta;

b) il grado o categoria a cui appartiene il lotto;

c) il peso mercantile del lotto medesimo;

2° al buono di consegna a favore della Cassa od al portatore, vistato dallo stabilimento di stagionatura in cui trovasi la merce;

3° alla fattura della merce, con aggiunta o deduzione degli importi da computare per eventuali premi od abbuoni secondo il grado della seta.

Art. 63.

Il buono di consegna deve indicare e garantire:

a) la qualità ed il grado della seta in conformità al certificato generale;

b) il peso stagionato;

c) la merce resa franco di spese di magazzinaggio e di assicurazione per dieci giorni dalla data della messa a disposizione.

Deve inoltre contenere il numero di deposito della merce presso il magazzino di stagionatura nonchè il numero e la data del certificato generale a cui la partita corrisponde.

Qualora uno stesso buono di consegna sia ripresentato dopo successivi trasferimenti per una nuova messa a disposizione, il consegnante è responsabile per la quota spesa di giacenza o per altro onere eventuale sulla merce fino alla reintegrazione delle condizioni regolamentari per la consegna.

Art. 64.

Il premio o l'abbuono per la eventuale differenza, secondo la classe cui il lotto presentato appartiene, è quello stabilito dal Sindacato per il rispettivo mese di consegna per quella particolare categoria di seta ed è computato sopra l'intero lotto base di chilogrammi 500 stagionati.

Art. 65.

Il periodo di validità del certificato generale è di un anno; se il termine di validità di tale certificato viene a scadere nel giorno della messa a disposizione alla Cassa di garanzia e compensazione da parte del venditore, esso resta fermo e valido per il compratore nei confronti della Cassa stessa, durante il tempo di trasferimento di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento.

Art. 66.

Durante la riunione di Borsa in cui vengono fissati i prezzi di compenso, il Sindacato fissa anche la differenza di prezzo tra le diverse qualità di seta consegnabili in Borsa.

Tali differenze sono determinate per chilogrammo in base ai prezzi praticati per le corrispondenti qualità di sete sul mercato effettivo, ed hanno valore per le consegne che saranno effettuate nel mese successivo.

Nel caso speciale che tali prezzi dovessero subire durante il mese in cui hanno vigore, una sensibile oscillazione, il Sindacato può determinare in apposita riunione i nuovi prezzi differenziali che verranno senz'altro applicati dal giorno successivo.

Per l'affissione dei prezzi differenziali e dei relativi reclami, vigono le norme contenute nell'art. 19 per i prezzi di compenso.

CAPO III.

Ispezione, classificazione, stagionatura delle sete.

Art. 67.

A sensi dell'art. 62, paragrafo 1, del presente regolamento sulla merce che si consegna devono essere eseguite le seguenti operazioni:

1° ispezione del lotto;

2° classificazione della seta;

3° stagionatura.

Queste operazioni possono essere esperite solo sopra partite di sete depositate negli stabilimenti a sensi dell'art. 60 del presente regolamento.

Art. 68.

La richiesta che il lotto di seta venga ispezionato, classificato, stagionato, è fatta dall'interessato al Sindacato direttamente o per tramite dello stabilimento depositario.

Tali richieste devono essere compilate su apposito modulo, fornito dal Sindacato, e devono contenere:

a) la qualità e provenienza dei bozzoli filati e della seta presentata;

b) l'epoca della filatura;

c) le marche, numeri, e peso lordo delle cinque balle che costituiscono il lotto;

d) il magazzino depositario ed il numero del deposito.

Art. 69.

Ispezione del lotto. — L'ispezione viene eseguita nei locali dello stabilimento depositario da tre periti a sensi dell'art. 22 del regolamento per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino.

I periti esaminano il colore, l'apparenza, l'uniformità di colore e confezione come all'art. 57, e devono determinare in generale se per tali caratteri il lotto sottoposto ad esame rientra nelle categorie prescritte all'art. 58 del presente regolamento.

Le decisioni peritali sono prese a maggioranza.

In caso negativo il lotto è senz'altro respinto e non si procede ad ulteriori operazioni di classifica.

In caso affermativo i periti ordinano il prelevamento del campione di 20 matasse (4 per balla) occorrente per le successive operazioni meccaniche di classifica.

E' fatto divieto ai periti di comunicare ad alcuno notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali.

Le relazioni peritali sono compilate su appositi moduli forniti dal Sindacato e sono firmate almeno da due periti. Esse sono rimesse al Sindacato.

Art. 70.

Classifica della seta. — Viene eseguita presso la stagionatura depositaria, da proprio personale specializzato.

Consta delle seguenti prove ed assaggi:

Prove principali:

Regolarità del filo.
Nettezza del filo.

Prove supplementari:

Titolo medio.
Grado di deviazione del titolo.
Tenacità.
Elasticità.
Incannaggio.

Art. 71.

Regolarità del filo. — Viene espresso con due dati: si adopera il seriplano.

Quattro filzuoli per ogni matassa vengono avvolti sulle tavole nere del seriplano ottenendo così 80 fasce (*panels*) da esaminare e confrontare successivamente con le 7 fotografie-base che sono graduate: 100 per cento; 90 id.; 80 id.; 70 id.; 50 id.; 30 id.; 10 id.

Ognuna delle 80 fasce viene così classificata.

Prima prova: Si sommano i punti di classifica di tutte le fasce e si divide il totale per 80. Il quoziente così ottenuto è il grado medio di regolarità.

Seconda prova: Si scelgono le venti fasce che sono risultate peggiori, se ne fa la somma dei punti ed il totale si divide per 20. Il quoziente è il grado minimo di regolarità.

Art. 72.

Nettezza del filo. — Si esaminano sempre le 80 fasce di cui si è detto prima, tenendo presente che per questa prova tali 80 fasce vanno divise in due gruppi di 40 fasce ciascuno.

Si fanno due prove:

Prima prova: Ricerca dei difetti maggiori del filo.

Si considerano come difetti maggiori del filo serico quelle imperfezioni ed impurità che una operaia abile e coscienziosa sa evitare.

Si contano tali difetti, sottoponendo ad esame tanto la parte anteriore, quanto la parte posteriore di ogni fascia.

Il primo grado di nettezza si ottiene deducendo dal 100 per cento considerato come l'espressione della nettezza assoluta, 1/2 o 1/10 per cento, com'è qui di seguito indicato, per ognuno dei difetti riscontrati:

Ponure difettose	1/2 %
Nodi mal fatti	1/2 %
Sgruppi o arruffamenti	1/2 %
Sfiloni lunghi	1/2 %
Sfiloni corti	1/10 %
Filo seghettato	1/10 %

Tale calcolo viene eseguito separatamente su ogni gruppo di 40 fasce. Coi due risultati così ottenuti, si fa la media che rappresenta il primo grado di nettezza del lotto.

Seconda prova: Ricerca dei difetti minori del filo, ossia dei difetti così chiamati, non perchè siano meno importanti dei difetti maggiori, ma perchè dipendono più dalla qualità dei bozzoli e dalle operazioni preparatorie, che dall'abilità e dall'attenzione della filera: occhielli, piccolissimi sfiloni, pelo.

All'uopo si confrontano successivamente le 80 fasce con le fotografie-tipo preparate per la nettezza e graduate: 80, 60 e 40 %.

Ognuna delle fasce viene così classificata con un'approssimazione del 10 %; la somma dei punti si divide per 80: il quoziente rappresenta il secondo grado di nettezza del lotto.

Art. 73.

Titolo medio. — Si fanno tre provini di 450 metri l'uno per ognuna delle 20 matasse secondo il vigente regolamento delle stagionature. Si calcola il titolo medio stagionato che dev'esser contenuto tra i due numeri indicati nella tabella di cui all'art. 77.

Art. 74.

Grado di deviazione del titolo. — Si moltiplica il numero dei provini risultanti da uno stesso titolo per la differenza fra il titolo del provino stesso ed il titolo medio arrotondato al più vicino mezzo danaro. Si sommano tutti i prodotti così ottenuti, ed il risultato si divide per il numero dei provini (60); il quoziente esprime il grado di deviazione.

Art. 75.

Incannaggio. — Valgono le disposizioni contenute a questo riguardo negli appositi regolamenti dei pubblici stabilimenti di assaggio delle sete.

L'unica differenza sta nel fatto che l'assaggio si eseguisce su 20 matasse invece di 10, e di conseguenza nel bollettino di classifica figura, in luogo dell'abituale numero delle aspe, il numero delle rotture verificatesi nell'incannaggio delle 20 matasse per un'ora alla velocità di 10 metri al minuto.

Art. 76.

Tenacità ed elasticità. — Mantenendo sempre l'ambiente all'umidità relativa del 65 per cento si dispongono i 20 rocchetti su cui è stato avvolto il filo delle 20 matasse durante l'operazione di cui all'articolo precedente, con l'asse verticale, gli uni vicini agli altri, si riuniscono insieme i 20 capofili svolgendoli dall'alto dei rocchetti e si avvolgono su di un aspo del perimetro normale di m. 1.125.

Si fanno fare all'aspo 10 giri e si ottengono così 20 filzuoli di m. 11.25 ciascuno, costituenti assieme una prova di metri 225.

Si determina il titolo legale di quest'ultima.

La prova è fatta due volte e su quella il cui titolo si avvicina maggiormente al titolo medio di cui all'art. 73, si procede alla verifica della tenacità ed elasticità come segue:

si taglia da questa prova un tratto della lunghezza di 70 centimetri e che risulta così composto di 200 fili; se ne scelgono 100 a caso, che si esaminano col serimetro.

La tenacità media espressa in grammi si divide per il titolo e si ha la tenacità per danaro.

L'elasticità è espressa in millimetro e si riferisce al metro.

Art. 77.

La tabella seguente indica, per ogni categoria di seta ammessa alla consegna in Borsa, e per ogni prova, il risultato minimo richiesto.

Però un lotto, che per i suoi requisiti principali appartenesse a una determinata categoria, rimane in tale categoria anche se i suoi requisiti supplementari stanno nei limiti stabiliti per la classe immediatamente inferiore.

Se invece il lotto da classificare risultasse alle prove supplementari di due gradi inferiore alla classe cui potrebbe aspirare in seguito alle prove principali, tale lotto viene declassificato di un grado solo.

Qualora il risultato delle prove supplementari non stia nei limiti stabiliti per la categoria « E », il lotto non è consegnabile.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE

Prove principali:
(Valori percentuali).

Uniformità prima prova: cat. *C* 81; cat. *D* 78; cat. *E* 73.
Uniformità seconda prova: cat. *C* 71; cat. *D* 66; cat. *E* 60.
Nettezza prima prova: cat. *C* 85; cat. *D* 80; cat. *E* 80.
Nettezza seconda prova: cat. *C* 85; cat. *D* 80; cat. *E* 75.

Prove supplementari:

Grado di deviazione: cat. *C* 1,20; cat. *D* 1,30; cat. *E* 1,40.
Titolo medio: cat. *C* da 13,70 a 14,50; cat. *D* da 13,50 a 14,50; cat. *E* da 13,25 a 14,75.
Tenacità G. per danaro: cat. *C* 3,50; cat. *D* 3,25; cat. *E* 3.
Elasticità mm.: cat. *C* 220; cat. *D* 210; cat. *E* 200.
Incannaggio nodi: cat. *C* 15; cat. *D* 20; cat. *E* 25.

Art. 78.

Le operazioni di classifica devono eseguirsi nel più breve termine possibile, ed in ogni modo non oltre 8 giorni dalla data del prelievo del campione stesso (giorni festivi esclusi).

Il certificato di classifica è rilasciato dalla stagionatura depositaria su appositi moduli, ed è rimesso al Sindacato.

Art. 79.

Se il certificato di classifica è positivo, il Sindacato ordina allo stabilimento depositario di procedere alla stagionatura della seta, rettificandone poi la formazione in modo che il lotto risulti di 500 chilogrammi precisi.

Nel caso che il lotto presentato non raggiunga i 500 chilogrammi precisi a peso stagionato, l'aggiunta non è ammessa ed il lotto è considerato incompleto e non è consegnabile.

Il lotto non è pure consegnabile se il peso mercantile presenta un calo od aumento maggiore del 3 per cento rispetto al peso netto.

Il lotto stagionato e rettificato a sensi del presente articolo, deve essere in via definitiva piombato, a cura dello stabilimento, nelle rispettive bisacce.

Lo stabilimento depositario emette le note di stagionatura e le trasmette al Sindacato.

Art. 80.

Non appena ricevute le note di stagionatura, il Sindacato emette il certificato generale di cui all'art. 62 del presente regolamento.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 81.

Per tutto quanto non sia già determinato dal calendario di Borsa, le date indicate nel presente regolamento, che ricorrano in giorno festivo, sono riportate al giorno feriale seguente per la registrazione, i pagamenti ed i trasferimenti ed al giorno feriale precedente per tutti gli altri termini.

Art. 82.

Tutte le operazioni, le modifiche di termine, indicati nel presente regolamento nei confronti della Cassa di garanzia e compensazione, s'intendono applicabili fra i rispettivi contraenti per i contratti che non siano stati ammessi alla registrazione presso la Cassa.

Art. 83.

Per tutto quanto non è disciplinato nel presente regolamento, valgono, oltre le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, lo statuto ed il regolamento della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Torino.

Roma, 2 settembre 1930 - Anno VIII

Visto, si approva:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

ACERBO.

Statuto della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Torino.

Norme - Scopo - Sede - Durata.

Art. 1.

Presso la Borsa merci di Torino viene costituita una Società anonima con la denominazione di « Cassa di garanzia e di compensazione della Borsa merci di Torino », per i fini di cui all'art. 25 del regolamento per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino, 2 dicembre 1929-VIII.

Art. 2.

La Cassa ha per iscopo di assumere la garanzia dei contratti, regolarmente registrati, conclusi nelle varie Sezioni della Borsa merci di Torino, sostituendosi alle parti contraenti, per l'esecuzione, la compensazione e la liquidazione dei contratti stessi, e di adempiere a tutte le funzioni per essa previste nel regolamento generale della Borsa merci di Torino, nei regolamenti interni delle singole Sezioni e nel regolamento della Cassa medesima.

La Cassa non può effettuare in proprio operazioni di Borsa, all'infuori di quelle in relazione con l'esecuzione, la compensazione e la liquidazione dei contratti registrati.

La Cassa può altresì compiere tutte le operazioni necessarie al conseguimento degli scopi sociali.

La Cassa non può impiegare in investimenti di sorta le somme derivanti dal movimento di depositi e di compensazione, somme che devono essere mantenute in capitale liquido disponibile per le sole operazioni di esecuzione, compensazione e liquidazione dei contratti.

Art. 3.

La Cassa ha sede in Torino. Il domicilio dei soci — per quanto riguarda i rapporti con la Cassa — s'intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede della Cassa medesima.

Art. 4.

La durata della Società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 1950, ed è prorogabile.

Capitale.

Art. 5.

Il capitale è fissato in L. 1.000.000, diviso in azioni nominative da L. 1000 ciascuna, e può essere elevato fino a lire 10.000.000, a semplice deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

I versamenti sulle azioni sono richiesti nei termini e nei modi ritenuti convenienti dal Consiglio.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del 7 per cento, fermo il disposto dell'art. 168 del Codice di commercio.

Assemblee.

Art. 7.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Art. 8.

La convocazione dell'assemblea è fatta con la pubblicazione dell'avviso, con l'ordine del giorno, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e in due giornali di Torino, almeno quindici giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

Nell'avviso può essere fissata per altro giorno la eventuale assemblea in seconda convocazione.

Art. 9.

Ogni socio può farsi rappresentare all'assemblea da altro socio non amministratore.

Art. 10.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 11.

Il presidente del Consiglio di amministrazione, o chi ne fa le veci, presiede l'assemblea e ne constata la legale costituzione.

Il presidente nomina un segretario anche non socio e due scrutatori fra gli azionisti ed i sindaci.

Art. 12.

Ad eccezione dei casi per i quali la legge disponga altrimenti, per la validità dell'assemblea in prima convocazione basta il concorso di tanti soci, che, in proprio o per delegazione, rappresentino almeno un quarto del capitale.

Per deliberare sugli oggetti indicati agli articoli 158 e 172 del Codice di commercio, occorre il concorso di almeno un terzo del capitale.

Le assemblee in seconda convocazione sono sempre valide, qualunque sia il capitale rappresentato.

Art. 13.

All'infuori dei casi per i quali la legge disponga altrimenti, l'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti dei votanti.

Le nomine, quando non avvengono per acclamazione, hanno luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa.

Art. 14.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare dal processo verbale, firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

Amministrazione.

Art. 15.

La Cassa è rappresentata ed amministrata, senza pregiudizio delle attribuzioni dell'assemblea generale degli azionisti, dal Consiglio di amministrazione composto secondo le disposizioni del regolamento per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino, deliberato dal Consiglio provinciale dell'economia il 2 dicembre 1929-VIII.

Fra i membri eletti su designazione delle autorità di Borsa devono essere rappresentate tutte le Sezioni della Borsa merci.

Il numero totale dei componenti il Consiglio e la loro ripartizione fra i vari gruppi sono determinati dall'assemblea, su proposta del Consiglio, in ragione del numero delle Sezioni della Borsa merci.

I membri eletti su presentazione del Consiglio provinciale dell'economia e degli altri enti di cui all'art. 26 del regolamento 2 dicembre 1929, non sono obbligati a possedere e a depositare azioni.

Art. 16.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare due terzi dei consiglieri, s'intende dimissionario l'intero Consiglio ed entro il termine di giorni 10 deve essere convocata l'assemblea per le nuove nomine.

Art. 17.

Se per dimissioni, per revoca o per altre cause vengano a mancare uno o più consiglieri eletti su presentazione, l'ente rappresentato dai consiglieri decaduti procede alla designazione da comunicare con lettera raccomandata al presidente, dei successori i quali rimangono in carica fino alla prossima assemblea.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri non eletti su presentazione, il Consiglio in unione ai sindaci nomina provvisoriamente i consiglieri in sostituzione sino alla prossima assemblea.

Art. 18.

Ogni consigliere deve, salvo l'eccezione di cui all'art. 15 del presente statuto, vincolare a titolo di cauzione, a favore della Società, tante azioni, quante al valore nominale corrispondano al cinquantesimo del capitale sociale, con un massimo di L. 50.000 di capitale nominale, anche per i casi di aumento di capitale.

Dette azioni restano vincolate a sensi di legge e non possono essere restituite se non un mese dopo l'approvazione e la pubblicazione del bilancio dell'ultimo esercizio in cui il consigliere è rimasto in carica.

Art. 19.

Il Consiglio rimane in carica quattro anni e nomina ogni due esercizi, fra i membri eletti su presentazione del Consiglio provinciale dell'economia, un presidente ed un vice-presidente.

La loro nomina, a sensi dell'art. 26 del regolamento 2 dicembre 1929, è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il Consiglio nomina inoltre un segretario, anche all'infuori dei soci.

Art. 20.

Il Consiglio si raduna ogni qualvolta il presidente o chi ne fa le veci, o il Comitato esecutivo, lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica, o dal direttore generale.

Art. 21.

La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo lettera con un preavviso di tre giorni liberi, e, nei casi d'urgenza, con telegramma con preavviso di un giorno libero.

Art. 22.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 23.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge riserva all'assemblea generale.

Il Consiglio, di concerto con il Consiglio provinciale dell'economia di Torino, predispone il regolamento della Cassa nonchè ogni altra norma riguardante il funzionamento della Cassa stessa per ogni Sezione della Borsa.

Art. 24.

Il Consiglio, a sensi dell'art. 27 del regolamento 2 dicembre 1929, provvede pure alla costituzione di un Comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice-presidente della Cassa e da altri tre membri del Consiglio da eleggere annualmente dal medesimo, uno dei quali fra quelli nominati su presentazione del Consiglio provinciale dell'economia e dal direttore generale. Il Consiglio determina le attribuzioni del Comitato esecutivo.

Art. 25.

Per la validità dell'adunanza del Comitato esecutivo è necessario l'intervento della maggioranza dei soci componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, prevalendo, in caso di parità, il voto del presidente.

Art. 26.

Il Comitato esecutivo si raduna almeno una volta al mese nel giorno e nell'ora stabiliti al principio di ciascun esercizio. Può essere convocato straordinariamente dal presidente, oppure su richiesta di uno degli altri componenti o del direttore generale.

Art. 27.

Il Consiglio nomina, per la gestione ordinaria, tecnica ed amministrativa, un direttore generale, determinandone le attribuzioni.

La nomina o la revoca del direttore generale devono essere ratificate dal Consiglio provinciale dell'economia.

Il direttore generale ha voto deliberativo nel Comitato esecutivo.

Art. 28.

Ogni mese la Cassa compila una situazione patrimoniale, ch'è sottoposta all'approvazione del Comitato esecutivo, e ne trasmette copia al Consiglio provinciale dell'economia di Torino.

Art. 29.

Il presidente rappresenta legalmente la Cassa di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, ed anche per giudizi arbitrali o di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori.

Cura inoltre l'adempimento degli atti occorrenti per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo.

Sindaci.

Art. 30.

Nell'assemblea ordinaria sono eletti tre sindaci effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo e uno supplente su presentazione del Consiglio provinciale dell'economia, ed è determinato il loro emolumento.

Bilancio ed utili.

Art. 31.

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 32.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio procede alla formazione del bilancio sociale, dopo un inventario. Il bilancio sociale e l'inventario devono essere compilati con i più severi criteri prudenziali.

Art. 33.

Gli utili netti, accantonata una somma non inferiore al 5 per cento per riserva legale, sono così divisi:

5 per cento al Comitato esecutivo;

10 per cento al Consiglio, che lo ripartisce fra i suoi membri nel modo che sarà da esso stabilito;

85 per cento al capitale versato,

salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie oppure disponga di mandare ai successivi esercizi una parte di tali utili.

Art. 34.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili, si prescrivono a favore della Società.

Scioglimento.

Art. 35.

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un Collegio di tre liquidatori, stabilendone i poteri.

Uno dei tre liquidatori è nominato su designazione del Consiglio provinciale dell'economia ed ha la presidenza del Collegio.

La deliberazione di scioglimento non è valida se non dopo l'approvazione del Consiglio provinciale dell'economia e del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Roma, 2 settembre 1930 - Anno VIII

Visto, si approva:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Regolamento della Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Torino.

Disposizione preliminare.

Art. 1.

Le funzioni della « Cassa di garanzia e compensazione della Borsa merci di Torino » sono previste dal regolamento generale della Borsa merci, approvato con decreto del Ministero dell'economia nazionale del 4 febbraio 1927, e dai regolamenti interni delle singole Sezioni della Borsa stessa, e sono disciplinate dal proprio statuto e dal presente regolamento.

Registrazione dei contratti.

Art. 2.

La richiesta della registrazione d'un contratto deve essere presentata alla Cassa sull'allegato modulo, contenente l'esplicita dichiarazione, da parte del richiedente, di conoscere e d'accettare tutte le condizioni contemplate nello statuto e nel presente regolamento.

Il richiedente deve consegnare, unitamente al modulo, il foglietto bollato del contratto stipulato.

Art. 3.

La Cassa riceve la richiesta di registrazione ed i relativi diritti e margini senza assumere impegno di registrazione e di altre responsabilità.

La registrazione s'intende effettivamente accordata soltanto all'atto del rilascio dell'apposito modulo, munito delle firme autorizzate.

La Cassa, accordando la registrazione e ritirando i foglietti bollati, si sostituisce ai contraenti nei rispettivi confronti.

Art. 4.

Qualora una delle parti contraenti non ottemperi alla registrazione nei termini prescritti nei regolamenti interni di ciascuna Sezione della Borsa merci, la Cassa ne dà immediato avviso alla controparte interessata, tenendo in sospeso la registrazione per un ulteriore termine di ventiquattro ore, trascorso il quale restituisce alla parte diligente il foglietto bollato ed il deposito versato, trattenendo solo il diritto di registrazione.

Art. 5.

La Cassa denunzia alla Deputazione di borsa gli operatori che non ottemperino all'obbligo della registrazione dei contratti.

Art. 6.

La Cassa può rifiutare la registrazione di contratti per taluni operatori ove, a suo giudizio, ricorrano ragioni che rendano opportuno il provvedimento a tutela degli interessi generali di garanzia.

Il rifiuto di registrazione, deliberato dal Comitato esecutivo della Cassa, è insindacabile, ed è comunicato all'interessato senza enunziarne il motivo.

Art. 7.

In caso di rifiuto di registrazione, la Cassa restituisce i foglietti e le somme versate a titolo di deposito originale e i diritti.

Diritti e depositi.

Art. 8.

Il diritto di registrazione di cui all'art. 62 del regolamento 2 dicembre 1929, dev'essere versato all'atto della richiesta di registrazione nella seguente misura:

a) L. 20, complessivamente fra apertura e chiusura, per contratti a nome d'un medesimo operatore, inscritto e non inscritto, che si vengano a compensare nello stesso giorno;

b) L. 50, per contratti a contanti e per ogni operatore;

c) L. 75, complessivamente fra apertura e chiusura, per tutti gli altri contratti e per ciascuno degli operatori, da versarsi in una sola volta, alla registrazione del primo contratto, e comprendente quindi l'operazione di chiusura gratuita, sia mediante compensazione con un altro contratto, sia mediante consegna di merce, od altre formule previste dai regolamenti;

d) sui conti di liquidazione di cui alla lettera *c*) saranno addebitate L. 10 come importo globale di spese e contributi di Borsa. Sui conti di liquidazione dei contratti di cui alla lettera *a*) saranno addebitate solo L. 5.

Art. 9.

Il deposito originale di cui agli articoli 15 e 32 del regolamento del 2 dicembre 1929, è a carico di ogni contraente e deve essere versato all'atto della richiesta di registrazione.

Art. 10.

Le differenze per variazioni di prezzo, di cui agli articoli 15 e 32 del regolamento 2 dicembre 1929, fra il prezzo del contratto integrato dagli eventuali margini già versati ed il prezzo ufficiale di listino, devono essere versate, ancorchè non richieste dalla Cassa, entro le ore 15 del giorno feriale successivo alla pubblicazione del listino preso a base per la determinazione della differenza medesima. Le differenze stesse che diventino successivamente rimborsabili, sono restituite dalla Cassa con le stesse norme stabilite per i versamenti.

Art. 11.

L'ammontare dei depositi originali e delle differenze per variazione di prezzo, di cui agli articoli precedenti, è determinato, per ogni categoria di merce, dal Consiglio provinciale dell'economia, su proposta della Cassa di garanzia e compensazione, di concerto con l'autorità di Borsa.

Art. 12.

I depositi originali e le differenze per variazioni di prezzo sono dovute per ognuno dei contratti mantenuti indipendenti a sensi del comma secondo dell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 13.

Il diritto di registrazione di cui all'art. 9 del presente regolamento è pure dovuto da ogni contraente nel caso di liquidazione dei contratti effettuata d'ufficio dalla Cassa sul prezzo ufficiale di compenso, a sensi dei regolamenti interni delle singole Sezioni, e, nei casi di compensazione di due contratti, a termini degli articoli 23 e 24 del presente regolamento.

Art. 14.

Nei giorni intercorrenti tra la cessazione delle contrattazioni per il mese in corso e la fissazione del prezzo di compenso, la determinazione delle differenze dovute per variazioni di prezzo è fatta sui prezzi ufficiali per contanti, ed in mancanza di questi, sui prezzi stabiliti dal competente Sindacato su richiesta della Cassa.

Art. 15.

Le misure ed i termini dei versamenti, dei diritti di registrazione, dei depositi originali e delle differenze per variazioni di prezzo possono essere modificati a norma dell'art. 33 del regolamento 2 dicembre 1929 dalla Cassa, di concerto con le autorità di Borsa e sono sottoposti all'approvazione del Consiglio provinciale dell'economia.

Versamenti e conti correnti.

Art. 16.

I versamenti di qualsiasi natura devono essere effettuati per contanti alla sede della Cassa, a norma dell'art. 34 del regolamento 2 dicembre 1929-VIII.

Art. 17.

La Cassa, ove lo reputi opportuno, in luogo di regolare separatamente ogni operazione riassume tutte le risultanze a debito ed a credito di un operatore, per ciascuna Sezione della Borsa merci, e ne pone in evidenza il relativo saldo, il quale deve essere pagato entro le ore 15 di ogni giorno.

La Cassa ha la facoltà di dedurre per uno stesso operatore le eventuali risultanze passive di una Sezione dalle risultanze attive di altra Sezione.

Art. 18.

I rapporti di debito e di credito fra la Cassa e gli operatori non inscritti sono ordinariamente regolati a mezzo dei

rispettivi operatori inscritti, con il tramite dei quali sono conclusi i contratti. Ogni diversa disposizione da parte dell'operatore non inscritto deve essere notificata alla Cassa con lettera raccomandata.

Art. 19.

Le somme risultanti a credito di un operatore e non ritirate gli sono accreditate in apposito conto corrente infruttifero presso la Cassa.

Mediazioni.

Art. 20.

La Cassa, registrando il contratto, assume l'obbligo di corrispondere all'agente di Borsa la provvigione risultante dal foglietto bollato a carico del contraente.

Il pagamento è effettuato dalla Cassa di liquidazione del contratto, fatta deduzione di un diritto del 5 % a favore della Cassa medesima.

Esecuzioni e compensazioni.

Art. 21.

La liquidazione dei contratti, è effettuata dalla Cassa il giorno successivo a quello in cui è registrato il contratto che origina il compenso.

Art. 22.

Ove l'operatore che abbia vari contratti in corso, all'atto della richiesta di registrazione d'un nuovo contratto, non precisi il contratto da compensare, la Cassa effettua la compensazione d'ufficio, secondo l'ordine di registrazione dei contratti, dando però la precedenza a quelli conclusi a mezzo dello stesso agente di Borsa.

La Cassa esclude dalla compensazione d'ufficio quei contratti che, su richiesta dell'operatore, all'atto della registrazione siano stati contrassegnati per essere mantenuti indipendenti.

Art. 23.

I contratti mantenuti indipendenti a sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, possono essere in ogni momento compensati a richiesta dell'operatore, e, in caso diverso, sono liquidati d'ufficio alla fine dei rispettivi mesi di consegna in base al prezzo di compenso.

I contratti suddetti, se sono registrati a nome di un commerciante inscritto o di un agente di Borsa che operi a sensi dell'art. 31 del Codice di commercio, seguono, agli effetti dell'esecuzione, il rispettivo turno di registrazione, sino al momento utile per la richiesta e per la consegna di merce. Se invece essi sono registrati a nome di un operatore non inscritto, devono essere liquidati a norma del comma precedente, senza che possa aver luogo l'esecuzione separata di contratti stessi.

Art. 24.

Qualora due contraenti si accordino per l'esecuzione di due contratti per il mese in corso, la Cassa, a richiesta dei contraenti medesimi, può determinare il compenso dei contratti per i quali avviene la diretta esecuzione non assumendo in tal caso alcuna responsabilità nè ingerenza sulla consegna.

La richiesta alla Cassa, per la compensazione di cui sopra, è presentata su apposito modulo, sottoscritto da entrambi i contraenti, con l'indicazione di un unico prezzo per la compensazione stessa.

Fino a che la Cassa non abbia accettato la compensazione non può interrompere l'eventuale procedimento in corso per il contratto in oggetto, nè l'obbligo di versamento dei margini.

Art. 25.

Ogni lotto di merce, nella misura stabilita per ciascuna Sezione, forma contratto separato ad ogni effetto di registrazione, esecuzione e compensazione.

Contratti a premio.

Art. 26.

Qualunque sia la specie del contratto a premio, sono dovuti alla Cassa, oltre ai diritti di cui all'art. 8 del presente regolamento, anche i seguenti versamenti per depositi:

dal datore del premio, l'importo del premio stesso pattuito e le eventuali provvigioni a suo carico risultanti dal foglietto bollato;

dal prenditore del premio, l'importo del deposito originale di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Il premio versato dal datore è accreditato in conto del prenditore.

Art. 27.

Fino al termine del periodo stabilito nei regolamenti interni delle singole Sezioni della Borsa merci per la risposta sui contratti a premio, il prenditore del premio è tenuto a versare alla Cassa, nel termine stabilito dall'art. 10 del presente regolamento, le differenze che si maturano a suo carico sul prezzo del contratto.

Art. 28.

Trascorso il termine stabilito per la risposta dei premi, la Cassa, in caso d'abbandono del premio da parte del datore, procede all'immediata liquidazione del contratto.

Art. 29.

Il datore del premio, ove intenda eseguire il contratto, deve far pervenire la relativa dichiarazione, oltre che al prenditore del premio, anche alla Cassa, unitamente all'importo del deposito originale e delle eventuali differenze di prezzo maturate a suo carico.

La Cassa registra ancora a quella data e con nuovo numero il contratto fra quelli comuni, e ne dà comunicazione ai contraenti, che da quel momento assumono gli obblighi inerenti.

Disposizioni finali.

Art. 30.

Ogni comunicazione alla Cassa per qualunque oggetto riguardante i contratti registrati deve essere effettuata per iscritto, con il richiamo del numero di registrazione del rispettivo contratto.

Art. 31.

La Cassa non dà informazioni ad alcuno sulla situazione dei contratti, fatta eccezione per gli agenti di Borsa nei confronti di quei contratti per i quali sono responsabili.

Art. 32.

Tutte le comunicazioni della Cassa, per qualsiasi operazione relativa ai contratti nei riguardi di un operatore non inscritto, sono validamente effettuate presso l'operatore inscritto con il quale è stato concluso l'affare.

Art. 33.

Ogni controversia, dipendente dai rapporti fra i contraenti e la Cassa, è deferita ad arbitri amichevoli compositori da nominarsi, uno per ciascuno, dalle parti ed il terzo dal presidente della Deputazione di borsa.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dal giudizio arbitrale costituisce inadempienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regolamento 2 dicembre 1929-VIII.

Art. 34.

Nel caso in cui da parte del competente Sindacato si proceda, nei confronti d'un operatore, ad un'esecuzione coattiva, la Cassa su richiesta del Sindacato stesso, provvede alla liquidazione dei contratti in conformità all'avvenuta esecuzione.

Qualora il certificato di credito rilasciato dal Sindacato sia fatto valere come titolo esecutivo, a sensi dell'art. 45 della legge 20 marzo 1913 e dell'art. 92 del regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, la Cassa procede d'ufficio alla liquidazione di tutte le operazioni in corso con l'operatore insolvente a mezzo di esecuzione coattiva richiesta al competente Sindacato.

Art. 35.

La Cassa inscrive in apposito elenco le ditte per le quali gli agenti di Borsa sono esonerati dall'estensione di responsabilità per le operazioni concluse con il loro tramite.

Sulle richieste per l'inscrizione in detto elenco la Cassa delibera insindacabilmente.

Art. 36.

Ogni disposizione di carattere generale, affissa nei locali di Borsa e di accesso alla Cassa, s'intende regolarmente notificata nei confronti di tutti gli operatori.

Art. 37.

Per tutto quanto non è disciplinato dal presente regolamento, dallo statuto della Cassa, dal regolamento generale della Borsa merci, dai regolamenti interni delle singole Sezioni, da tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, valgono i provvedimenti di volta in volta adottati dal Consiglio provinciale dell'economia di Torino di concerto con le autorità di Borsa.

Art. 38.

Per la determinazione delle funzioni del direttore generale della Cassa di garanzia e compensazione valgono le disposizioni previste dallo statuto della Cassa stessa, a sensi dell'art. 27 del regolamento 2 dicembre 1929-VIII.

ALLEGATO N. 1.

Modulo richiesta di registrazione di contratto.

CASSA DI GARANZIA E DI COMPENSAZIONE
DELLA BORSA MERCI DI TORINO
Società anonima, sede in Torino.

Torino, ... 19 . .

Il sottoscritto, a sensi dell'art. 25 del regolamento per le contrattazioni a termine nella Borsa merci di Torino (2 dicembre 1929-VIII), richiede la regolare registrazione del contratto stipulato in data . . . . . con . . . . . . di { compera / vendita } n. . . . . quintali di . . . . con scadenza . . . . . . come dall'allegato fissato bollato, debitamente firmato.

A tal uopo il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni contemplate nello statuto e regolamento della locale Cassa di garanzia e di compensazione, nonchè le disposizioni contenute nel regolamento 2 dicembre 1929-VIII.

In fede:

Firma: . . . .

Roma, 2 settembre 1930 - Anno VIII

Visto, si approva:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(5165)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-26241.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Ida Valentinis ved. Hlaca fu Girolamo, nata a Staranzano il 31 maggio 1865 e residente a Trieste, via Madonnina n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Ida Valentinis ved. Hlaca è ridotto in « Lacci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(3351)

N. 11419-24302.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Emma Homann fu Federico, nata a Trieste il 19 settembre 1877 e residente a Trieste, via Giorgio Vasari n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Romano »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Emma Homann è ridotto in « Romano ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 dicembre 1929 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

3352)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 123 — Numero del certificato provvisorio: 6106 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Udine — Intestazione: Romanzin Emilio di Giovanni — Capitale: L. 3000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 142 — Numero del certificato provvisorio: 8981 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Brescia — Intestazione: Arnaboldi Achille Giuseppe fu Vittorio — Capitale: L. 1200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 143 — Numero del certificato provvisorio: 4497 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: Nicotra Mauro fu Alfio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 147 — Numero del certificato provvisorio: 7025 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Giancane Giuseppe fu Gregorio — Capitale: L. 3000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 149 — Numero del certificato provvisorio: 11452 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Salerno — Intestazione: Crispino Matteo fu Matteo, domic. a Salerno — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 150 — Numero del certificato provvisorio: 15299 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Forno Giuseppe fu Antonio — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 152 — Numero del certificato provvisorio: 9009 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Ghignone Carlo fu Alessandro — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 153 — Numero del certificato provvisorio: 17465 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Stoppelli Antonio fu Giambattista — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 155 — Numero del certificato provvisorio: 4655 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1º febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Gorizia — Intestazione: Brankovic Francesco di Andrea — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 156 — Numero del certificato provvisorio: 5488 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Cagnoli D. Giuseppe fu Pietro — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 156 — Numero del certificato provvisorio: 22616 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Cagnoli D. Giuseppe fu Pietro — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 157 — Numero del certificato provvisorio: 19365 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Bacci Angelo di Quintilio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 157 — Numero del certificato provvisorio: 19364 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Mazzei Amerigo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 157 — Numero del certificato provvisorio: 19372 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Santerini Francesco — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 157 — Numero del certificato provvisorio: 19373 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Santerini Antonio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 157 — Numero del certificato provvisorio: 19371 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Saviozzi Giuseppe — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 158 — Numero del certificato provvisorio: 28868 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Treviso — Intestazione: Col Antonio fu Matteo — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 161 — Numero del certificato provvisorio: 2752 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caserta — Intestazione: Mancini Costantino fu Angelo — Capitale: L. 10.000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 162 — Numero del certificato provvisorio: 21678 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lucca — Intestazione: Flosi Amanzio fu Ernesto — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 163 — Numero del certificato provvisorio: 17963 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bari — Intestazione: Troia Domenico fu Francesco — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 165 — Numero del certificato provvisorio: 2034 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Agrigento — Intestazione: Lauria Carmelo fu Vincenzo — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 166 — Numero del certificato provvisorio: 13422 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 25 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Macerata — Intestazione: Giori Nazzareno fu Francesco — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 167 — Numero del certificato provvisorio: 3733 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Ferrando Francesco fu Evasio — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 169 — Numero del certificato provvisorio: 650 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trieste — Intestazione: Zotig Augusto fu Andrea — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 170 — Numero del certificato provvisorio: 1026 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trieste — Intestazione: Rosin Aridà fu Antonio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 171 — Numero del certificato provvisorio: 19584 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: Manganiello Fiore di Ciriaco — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 172 — Numero del certificato provvisorio: 1175 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pescia — Intestazione: Preti Laura di Giuseppe — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 174 — Numero del certificato provvisorio: 25028 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Righi Maria, ved. Piccioli — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 175 — Numero del certificato provvisorio: 720 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Monfalcone — Intestazione: Periz Michele di Giovanni — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 176 — Numero del certificato provvisorio: 27 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cosenza — Intestazione: Tesoriere del comune di San Sosti — Capitale: L. 1200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 177 — Numero del certificato provvisorio: 10260 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Gabelli Giuseppe fu Paolo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 178 — Numero del certificato provvisorio: 32782 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Como — Intestazione: Villa Angelo fu Giovanni — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 179 — Numero del certificato provvisorio: 16933 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: S. A. Vecchia cooperativa braccianti e boari di Villa Savio di Cervia — Capitale: L. 5200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 180 — Numero del certificato provvisorio: 10588 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Amicucci on. Ermanno, deputato al Parlamento — Capitale: L. 1500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 181 — Numero del certificato provvisorio: 11850 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: D'Aloisio Silvio fu Antonio — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 182 — Numero del certificato provvisorio: 20282 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Manconi Lucia di Diego — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2254)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di certificato di rendita consolidato 5 %.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 193.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato consolidato 5 % n. 125956 di L. 200 intestato a « Dalla Riva Antonio, Celestina, Carmela ed Ernestina fu Angelo, minori sotto la patria potestà della madre Pedroni Emilia di Davide vedova di Dalla Riva Angelo, domiciliati a Boscochiesanuova (Verona) ».

Poichè il certificato presentato manca del foglio di ricevuta, che è stato dichiarato smarrito, ed anche di parte del mezzo foglio su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del predetto foglio di ricevute, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta rinnovazione di certificato ritenendosi di nessun valore le parti mancanti. (Articoli 75 e 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, addì 9 maggio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2368)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 193.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 settembre 1930 - Anno VIII

Francia	75.01	Oro	368.33
Svizzera	370.53	Belgrado	33.92
Londra	92.826	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.696	Albania (Franco oro)	367.25
Spagna	205 —	Norvegia	5.115
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.556	Svezia	5.13
Vienna (Schillinge)	2.698	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.72	Danimarca	5.115
Romania	11.42	Rendita 3.50 %	67.45
Peso Argentino Oro	15.875	Rendita 3.50 % (1902)	62.75
Peso Argentino Carta	6.95	Rendita 3 % lordo	41.425
New York	19.089	Consolidato 5 %	80.875
Dollaro Canadese	19.11	Obblig. Venezie 3.50 %	76.425

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica della Convenzione internazionale di Ginevra relativa al risarcimento degli infortuni sul lavoro nell'agricoltura.

Il giorno 1° settembre 1930 è stato effettuato in Ginevra presso il Segretariato generale della Società delle Nazioni il deposito delle ratifiche da parte dell'Italia della Convenzione internazionale relativa al risarcimento degli infortuni del lavoro nell'agricoltura, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nella sessione 25 ottobre-19 novembre 1921, ed approvata internamente con legge 26 aprile 1930, n. 878.

Dette ratifiche non comprendono le Colonie e i Possedimenti italiani.

(5231)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di scienze e merceologia nel Regio istituto commerciale di Fano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1925, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1925, registro n. 2 Ministero economia nazionale, foglio n. 49, con il quale è stato approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Fano;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di scienze e merceologia nel Regio istituto commerciale di Fano.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) domanda in carta bollata da L. 5 alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori d'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità rilasciato dal Comune ove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in chimica;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

10° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale istruzione tecnica) possono far riferimento, nella domanda, ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9 e 10. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 14 400 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 3000 ed all'eventuale aggiunta di famiglia.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(5233)

Concorso al posto di segretario economo nell'Istituto commerciale umbro pareggiato di Foligno.

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di segretario economo nell'Istituto commerciale umbro pareggiato di Foligno.

Al concorso saranno ammessi coloro che al 31 dicembre 1929 abbiano compiuti 21 anni di età, ma non superati gli anni 35.

I concorrenti debbono far pervenire domanda in carta da bollo da L. 3 alla Direzione dell'Istituto in Foligno, nel termine di giorni 90 dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredata dai seguenti documenti in originale o in copia autentica, debitamente legalizzati:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato penale generale;

4° fotografia autenticata;

5° certificato di un medico, provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

6° certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal Comune di residenza del concorrente, se questa ha avuto la durata di almeno 5 anni, e, diversamente anche dal Comune o dai Comuni nei quali il concorrente ha prima risieduto, durante il quinquennio, dal quale certificato deve specificatamente risultare che il concorrente non appartiene a nessuna associazione od organizzazione antitetica alle finalità dello Stato, nè professa o manifesta idee o sentimenti contrari alle direttive politiche e religiose del Governo;

7° diploma di ragioniere rilasciato da un Istituto commerciale o da un Istituto tecnico Regio o pareggiato.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

I documenti indicati ai nn. 3, 5 e 6 debbono essere di data non superiore a tre mesi da quella del presente bando; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Nella domanda dovrà essere esattamente indicato l'indirizzo del concorrente per la comunicazione del giorno e del luogo in cui il candidato dovrà presentarsi per l'esame.

Gli esami consistono in una prova scritta di italiano, una prova scritta di computisteria e ragioneria, una prova pratica di calligrafia e dattilografia, una prova orale di nozioni di diritto civile ed amministrativo, di computisteria e ragioneria, di legislazione relativa all'insegnamento commerciale. E' titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Il concorso verrà giudicato in conformità delle norme stabilite dal regolamento 28 maggio 1925, n. 1190. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento e ad esso verrà assegnato l'annuo stipendio di L. 7000 oltre al supplemento di servizio attivo d'annue L. 1500 pagabili in rate mensili posticipate, previa ritenuta di ricchezza mobile.

Il vincitore dovrà assumere il servizio con il 1° gennaio 1931.

Foligno, 23 luglio 1930 - Anno VIII

Il presidente: AVV. GIO: ANTONIO PIERANI.

(5234)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.